

RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.00

VORSITZ: PRÄSIDENT PAHL
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAHL

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet, ich bitte um den Namensaufruf.
(La seduta è aperta. Prego procedere all'appello nominale)

DENICOLO': *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

DENICOLO': *(Sekretär):(verliest das Protokoll)*
(Segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Sind Einwände zum Protokoll? Keine. Damit ist das Protokoll angenommen.

Die Abg. Dello Sbarba, Widmann, Dellai, Andreotti, Odorizzi, Pallaoro und Frick haben sich für die heutige Sitzung entschuldigt.
Ich verlese die Mitteilungen:

Es sind die nachstehend angeführten Anfragen mit schriftlicher Antwort eingereicht worden:

- Nr. 187 eingebracht am 26. September 2007 von der Regionalratsabgeordneten Kury betreffend Informationen über die vom Regionalrat organisierte institutionelle Reise nach Indien, den Ablauf der Reise und die dafür bestrittenen Ausgaben;
- Nr. 188 eingebracht am 10. Oktober 2007 von den Regionalratsabgeordneten Dello Sbarba, Kury, Heiss und Bombarda betreffend die von den Vertretern der Region und der beiden Provinzen Bozen und Trient unterzeichneten Programme der A22 über die Errichtung der dritten dynamischen Autobahnspur bis Neumarkt;
- Nr. 189 eingebracht am 10. Oktober 2007 vom Regionalratabgeordneten Pöder, mit der um Auskunft darüber ersucht wird, ob bei Nichtrealisierung der dritten Fahrspur auf der Brennerautobahn die Konzession für die Autobahn widerrufen wird und welche Haltung der Regionalausschuss in Bezug auf die Errichtung der genannten Fahrspur eingenommen hat;

- Nr. 190 eingebracht am 15. Oktober 2007 von den Regionalratsabgeordneten Minniti und Sigismondi um zu erfahren, ob glaubhaft angenommen werden kann, dass die Autobahnausfahrt Leifers innerhalb 2014 verwirklicht werden wird;
- Nr. 191 eingebracht am 16. Oktober 2007 vom Regionalratsabgeordneten Seppi um zu erfahren, ob die Einsetzung eines Ausländerbeirates, der in den Verordnungen einiger Gemeinden vorgesehen ist, auf der Grundlage der regionalen Bestimmungen rechtens ist;
- Nr. 192 eingebracht am 17. Oktober 2007 von der Regionalratsabgeordneten Klotz um zu erfahren, was genau der Investitionsplan der Brennerautobahngesellschaft vorsieht und welche Südtiroler Vertreter diesen gutgeheißen haben, wobei – sofern möglich – um die Aushändigung einer Kopie des genannten Investitionsplans ersucht wird.

Die Anfragen Nr. 178, 180, 181, 183, 185, 186 und 187 sind beantwortet worden. Der Text der Anfragen und die entsprechenden schriftlichen Antworten bilden integrierten Bestandteil des stenographischen Berichtes über diese Sitzung.

Der Abg. Lamprecht hat sich zu Wort gemeldet.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Ich melde mich zum Fortgang der Arbeiten. Die heutige Regionalratssitzung wurde im Kollegium der Fraktionsvorsitzenden vereinbart, um das Gesetz betreffend die Neuordnung der Handelskammern zu behandeln. Leider – wie die meisten Kolleginnen und Kollegen gehört haben – ist der Vater unseres Präsidenten der Region, Abg. Dellai, am Wochenende verstorben und heute Nachmittag findet die Beerdigung statt.

Ich ersuche deshalb, Herr Präsident, dass wir uns jetzt zu einer Sitzung der Fraktionssprecher treffen, um die Arbeitsweise des heutigen Tages festzulegen. Herrn Präsidenten Dellai liegt es am Herzen, dass dieses Gesetz auch behandelt wird. Deshalb ersuche ich Sie, jetzt eine Sitzung der Fraktionssprecher einzuberufen.

PRÄSIDENT: Grazie, cons. Lamprecht. Il cons. Lamprecht propone di convocare una seduta dei Capigruppo per decidere l'ordine dei lavori, siccome tanti vogliono partecipare al funerale del padre del Presidente Dellai.

Quindi ci riuniamo subito e riprendiamo i lavori alle ore 10.45.

(ore 10.15)

(ore 10.35)

PRÄSIDENT: Wir fahren mit der Sitzung fort. Die Fraktionssprecher haben einstimmig beschlossen, die Sitzung heute um 13.00 Uhr zu beenden. Wenn das Gesetz fertig ist, erledigt sich jede weitere Zusammenkunft zu diesem Gesetz. Anderenfalls wird die Sitzung für Freitag, den 26. Oktober, um 15.00 Uhr einberufen, sofern es heute nicht zu Ende behandelt wird.

Damit beginnen wir mit dem Tagesordnungspunkt Nr. 1: **Gesetzentwurf Nr. 41: Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7, geändert durch das Regionalgesetz vom 17. Oktober 1988, Nr. 22, über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen** – eingebracht vom Regionalausschuss.

Ich bitte Frau Assessorin Gneccchi um die Verlesung des Berichtes.

GNECCHI:

RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 41

Il disegno di legge ha per obiettivo la modifica di talune parti della L.R. 7/82 e non il ridisegno complessivo della materia.

In particolare il disegno di legge muove dalla esigenza di introdurre un quadro legislativo in materia di Camere di Commercio certo e chiaro. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2000, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge Regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano", si è venuto a creare un sistema di norme alquanto frastagliato che merita di essere rivisto. Allo scopo si ritiene altresì utile prevedere la autorizzazione alla Giunta Regionale a redigere un nuovo testo unico sull'ordinamento camerale.

Inoltre, si è ritenuto opportuno proporre delle modifiche alla attuale legge regionale di ordinamento per renderla sia più aderente a taluni principi dettati dalla legge nazionale sia più rispondente alla esigenza di maggiore autonomia riconosciuta agli Enti camerali.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli. In particolare i singoli articoli hanno i seguenti contenuti:

Art. 1

L'art. 1 della proposta sostituisce integralmente l'art. 1 della L.R. 7/82 pronunciandosi espressamente sulla natura delle Camere definendole enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di autonomia statutaria e funzionale, mentre l'attuale art. 1 della L.R. 7/82 qualifica le Camere di Commercio enti locali non territoriali. Peraltro la definizione proposta fa propria quella della legge nazionale n. 580/93, rimarcandone inoltre la natura di enti funzionali.

Art. 2

L'art. 1 bis rubricato "Potestà statutaria" rappresenta un corollario del principio di autonomia di cui all'art. 1, ovvero alle Camere è riconosciuta espressamente la competenza a dotarsi di un proprio statuto quale atto fondamentale per quanto riguarda l'organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi. La norma proposta si allinea alla norma di cui all'art. 3 della legge 580/93 che già riconosceva la potestà statutaria alle Camere. Il perimetro nell'ambito del quale si esercita la potestà statutaria non è illimitato ma segnato dalle materia espressamente individuate alle lettere a), b), c) e d).

Art. 3

L'art. 3 interviene rispetto all'art. 3 della L.R. 7/82, riguardante le attribuzioni e i compiti delle Camere, ampliandone la portata alla materia della tutela della concorrenza e dei consumatori in generale rispetto a fenomeni di concorrenza sleale e a comportamenti di abuso posti in essere da imprese nei confronti di consumatori e utenti solitamente parti deboli del rapporto contrattuale.

Art. 4

L'art. 4 si limita a proporre una modifica di forma al primo paragrafo dell'art. 4 della L.R. 7/82.

Art. 5

L'art. 5 sostituisce integralmente l'art. 6 della L.R. 7/82 rubricato "Composizione e durata in carica del Consiglio camerale". In particolare l'art. 5 fissa nel numero di 47 membri il numero dei componenti il Consiglio camerale di cui 45 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza delle organizzazioni dei sindacati e delle associazioni a tutela dei consumatori e degli utenti adeguandosi, anche in questo caso, alle disposizioni della legge nazionale. Peraltro, il disegno di legge prevede anche la presenza in numero non superiore a tre dei rappresentanti dei liberi professionisti qualora la Camera voglia prevedere tale eventualità nello statuto. La presenza dei liberi professionisti rappresenta una novità in quanto la legge nazionale non la ammette.

Art. 6

L'art. 6 mira a sostituire integralmente l'art. 7 della L.R. 7/82 innovando profondamente il procedimento di nomina dei membri del Consiglio camerale. L'art. 7 della L.R. 7/82 attribuiva espressamente la competenza del procedimento di nomina del Consiglio camerale alla Giunta Regionale e a seguito della L.R. 3/2003 alla Giunta Provinciale rispettivamente competente. Con l'art. 6 della proposta di legge la competenza del procedimento di nomina è integralmente attribuita alla Camera stessa. La Giunta Provinciale è competente a decidere l'eventuale reclamo proposto avverso il provvedimento di convalida del Consiglio camerale. La soluzione di affidare la competenza alla Camera stessa rappresenta un *unicum* nel panorama nazionale.

Art. 7

L'art. 7 sostituisce l'art. 10 della L.R. 7/82 riscrivendo, riorganizzandole, le competenze del Consiglio camerale.

Art. 8

L'art. 8 modifica la vigente normativa per quanto riguarda la figura del vicepresidente della Giunta camerale, che fermo restando la competenza del presidente alla sua nomina, è prevista la possibilità di nominare fino a due vicepresidenti.

Art. 9

L'art. 9 della proposta modifica l'art. 13 della L.R. 7/82 in materie di composizione del collegio dei revisori dei conti prevedendo che uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti siano nominati dalla Provincia Autonoma rispettivamente competente.

Art. 10

Con l'art. 10 della presente proposta viene abrogata la facoltà di revoca dei rappresentanti designati dalle categorie in attuazione del principio della non vincolatività del mandato in capo ai consiglieri.

Art. 11

L'art. 11 della proposta introduce la sostituzione integrale dell'art. 16 della L.R. 7/82 riguardante la disciplina delle modalità di adozione delle deliberazioni camerali. L'articolo 11 di nuova formulazione prevede che le deliberazioni degli organi camerali siano adottate per la generalità dei casi in presenza della maggioranza assoluta dei componenti (quorum strutturale) e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ovvero a maggioranza semplice (quorum deliberativo). Per quanto riguarda le deliberazioni di modifica dello Statuto, di elezione del presidente, della giunta e di sfiducia nei confronti degli stessi è prevista la maggioranza dei due terzi dei componenti.

In particolare, rispetto all'art. 16 della L.R. 7/82, si è voluto modificare la maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni in materia di istituzione di aziende speciali e uffici staccati ovvero la maggioranza assoluta dei componenti laddove l'attuale norma prevede quella rafforzata dei due terzi.

Art. 12

L'art. 12 mira a sostituire integralmente l'art. 19 della L.R. 7/82 riscrivendo, più dettagliatamente, le fonti di finanziamento.

Art. 13

L'art. 13 proposto tende a sostituire integralmente l'art. 25 della L.R. 7/82 in materia di atti e provvedimenti da sottoporre all'organo di controllo ovvero alla Giunta Regionale e segnatamente alle Giunte Provinciali dopo l'entrata in vigore della L.R. 3/2003.

La platea degli atti da trasmettere alle Giunte Provinciali è stata notevolmente ridotta a quelli più significativi, come il programma di attività, il preventivo di esercizio ed il bilancio di esercizio. Si vuole pertanto introdurre un nuovo sistema che abbandona quello del controllo puntuale su tutti gli atti di amministrazione attiva per concentrarsi, piuttosto, sulla gestione nel suo complesso al fine di verificarne l'aderenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Trattasi di una modifica significativa che introduce un sistema più rispondente alla natura delle Camere quali enti autonomi di diritto pubblico e più aderente ai recenti orientamenti in materia di esercizio dei poteri di controllo a seguito della abrogazione dell'art. 130 della Costituzione da parte della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 14

L'art. 14 sostituisce integralmente l'art. 29 e dispone in materia di disciplina del controllo sugli organi delle Camere di Commercio. In particolare la norma proposta affida espressamente il controllo sugli organi alla Provincia Autonoma rispettivamente competente e individua i casi tipici rispetto ai quali è prevista la sanzione dello scioglimento degli organi.

Pertanto, la proposta mira a enfatizzare il controllo sugli organi con l'intento di attivare i poteri sostitutivi in presenza di gravi violazioni di legge.

Gli articoli 15, 16 e 17 della proposta di legge contengono alcune disposizioni di natura abrogatrice, il termine per l'adeguamento degli statuti camerali e l'autorizzazione alla Giunta regionale a redigere un testo unificato delle norme in materia di Camere di Commercio.

La Giunta regionale nel trasmettere al Consiglio regionale il presente disegno di legge ne raccomanda l'approvazione.

PRÄSIDENT: Grazie!

La parola al cons. Lenzi per la lettura della relazione della II Commissione legislativa.

LENZI:

RELAZIONE

La II Commissione legislativa ha esaminato nella seduta dell'11 settembre 2007 il disegno di legge n. 41 dal titolo "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22, sull'ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano" (presentato dalla Giunta regionale).

Data per letta la relazione, il Presidente della Regione Dellai evidenzia che si tratta di un disegno di legge approfondito anche con le Camere di Commercio di Trento e di Bolzano e con le due Province autonome.

Il Presidente spiega che il disegno di legge recepisce la sentenza n. 477 del 2000 della Corte costituzionale e realizza uno snellimento in base alla nuova disciplina in campo nazionale in materia di Camere di Commercio, che consente loro una più ampia autonomia.

La norma presentata autorizza inoltre la Giunta regionale a redigere un testo unico sulla materia.

Il Presidente Dellai prosegue il suo intervento fornendo una lettura commentata della relazione, evidenziando il contenuto dei singoli articoli.

In particolare, il Presidente si sofferma sull'art. 1, il quale, facendo propria la definizione della legge nazionale 580/93, definisce le Camere di Commercio enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di autonomia statutaria e funzionale, superando l'attuale definizione che le qualifica come enti non territoriali.

Al termine della discussione generale, il passaggio alla discussione articolata è approvato all'unanimità.

Non essendovi obiezioni, la discussione articolata si svolge su un testo presentato dalla Giunta regionale e contrassegnato dal prot. Cons. Reg. n. 1203/2007, che reca una serie di modifiche per rendere il disegno di legge conforme alle regole di tecnica legislativa.

In questa sede, il Presidente Dellai informa su richiesta del cons. Viola che la facoltà di revoca dei rappresentanti designati dalle categorie viene abrogata in attuazione del principio della non vincolatività del mandato in capo ai consiglieri, in conseguenza del contenuto dell'art. 1.

Il cons. de Eccher chiede un'ulteriore riflessione sulla stesura del comma 4 dell'art. 8, al fine di evitare l'eventuale esclusione del gruppo linguistico italiano nella nomina dei Vicepresidenti della Giunta camerale di Bolzano.

Tale richiesta viene ribadita dal cons. de Eccher in sede di dichiarazione di voto.

Il disegno di legge in esame, posto in votazione finale, viene approvato con 7 voti favorevoli (conss. Lenzi, Barbacovi, Baumgartner, Casagrande, Lamprecht, Thaler e Stirner Brantsch) e 3 astensioni (conss. Carli, de Eccher e Viola).

In data 18 settembre 2007, da parte del Reggente la Ripartizione II della Giunta regionale, è pervenuta alla Presidenza del Consiglio e della Commissione legislativa la nota contrassegnata dal prot. Cons. reg. n. 1348 con il seguente contenuto:

“Nel terzo capoverso del testo della relazione al disegno di legge n. 41 che illustra i contenuti dell'art. 11, si deve precisare quanto segue in linea con il contenuto del comma 3 del nuovo testo dell'art. 16 della L.R. 7/82 (art. 11 del disegno di legge n. 40) e sostituendo quindi quella parte della relazione nel seguente modo: “Per quanto riguarda le deliberazioni di adozione e modifica dello statuto è prevista la maggioranza dei due terzi dei componenti. Per la elezione del presidente, della Giunta camerale e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonché le deliberazioni consiliari per l'istituzione di aziende, gestioni e servizi speciali e di uffici staccati fuori dal Comune capoluogo di Provincia le stesse sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.”.

Tanto si ritiene opportuno di dover comunicare e specificare per una migliore comprensione del testo della relazione illustrativa del disegno di legge n. 41.”
Si rimette pertanto il disegno di legge all'ulteriore esame del Consiglio

PRÄSIDENT: Danke! Ich eröffne die Generaldebatte. Sind Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Übergang zur Artikeldebatte ab? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 9 Enthaltungen ist der Übergang zur Artikeldebatte genehmigt.

Art. 1

1. Im Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 wird Artikel 1 durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 1 (Wesen der Kammern)

1. Die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen sind autonome Körperschaften öffentlichen Rechts mit

repräsentativer Struktur und mit Rechtspersönlichkeit und funktioneller Autonomie, die innerhalb ihres Zuständigkeitsgebiets Aufgaben von allgemeinem Interesse für die Unternehmen ausüben, indem sie deren Entwicklung im Rahmen der örtlichen Wirtschaft fördern.

2. Sie haben ihren Sitz im Hauptort der jeweiligen Provinz und ihre Zuständigkeit erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Provinz.

3. In den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes werden die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern "Kammern" genannt."

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Natura delle Camere)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende alla intera circoscrizione provinciale.

3. Nelle disposizioni della presente legge le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di "Camere".

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Art. 1 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 1 Gegenstimme und 9 Enthaltungen ist Art. 1 genehmigt.

Art. 2

1. Nach Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

„Art. 1-bis (Satzungsbefugnis)

1. Im Einklang mit den Grundsätzen des vorliegenden Gesetzes wird den Kammern die Satzungsbefugnis zuerkannt. Unter Berücksichtigung der Eigenschaften des jeweiligen Gebiets regelt die Satzung:

- a) die Organisation der Kammer;
- b) die Zuständigkeiten der Organe und die Modalitäten für die Abwicklung ihrer Tätigkeit;
- c) die Zusammensetzung der Organe, sofern sie nicht durch das vorliegende Gesetz geregelt wird;
- d) die Formen der Beteiligung."

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Potestà statutaria)

1. In conformità ai principi della presente legge, alle Camere è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a) l'organizzazione delle Camere;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d) le forme di partecipazione.”.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Art. 2 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 7 Enthaltungen ist Art. 2 genehmigt.

Art. 3

(Befugnisse und Aufgaben der Kammern)

1. Im Artikel 3 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 wird vor dem ersten Spiegelstrich der nachstehende Spiegelstrich eingefügt:

„- führen die Kammern das Handelsregister;“.

2. Nach Artikel 3 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 wird der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„Die Kammern können unter anderem:

- die Anwendung von Schieds- und Schlichtungsverfahren zur Lösung der Streitigkeiten zwischen Unternehmen bzw. zwischen Unternehmen einerseits und Verbrauchern und Nutzern andererseits anregen;
- Musterverträge zwischen Unternehmen oder Unternehmensverbänden und Verbraucher- und Nutzerschutzverbänden erstellen und Mediationsdienste einführen;
- Kontrollen über das Vorhandensein von einseitig benachteiligenden Klauseln in den Verträgen fördern;
- Maßnahmen zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs im Sinne des Artikels 2601 des Zivilgesetzbuches fördern.“.

Art. 3

(Attribuzione e compiti delle Camere)

1. Al primo trattino del terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è anteposto il seguente:

“ - provvedono alla tenuta del Registro delle imprese;”.

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è inserito il seguente:

“Le Camere possono tra l'altro:

- promuovere l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
- predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché istituire servizi di mediazione;
- promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile.”.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 1 Gegenstimme und 8 Enthaltungen ist Art. 3 genehmigt.

Art. 4

(Betriebe, Gesellschaften, Verwaltungen und Sonderdienste der Kammern)

1. Im Gesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen werden im Artikel 4 Absatz 1 die Worte „Die Handelskammern können im Rahmen der ihnen übertragenen Befugnisse mit Beschluss des Kammerrates, der in dessen ausschließliche Zuständigkeit fällt:“ durch die nachstehenden Worte ersetzt: „Die Kammern können:“.

Art. 4

(Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerali)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, le parole “Le Camere, secondo le attribuzioni ad esse conferite, possono, mediante deliberazione di esclusiva competenza del Consiglio camerale:” sono sostituite dalle parole “Le Camere possono:”.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Art. 4 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 1 Gegenstimme und 9 Enthaltungen ist Art. 4 genehmigt.

Art. 5

1. Im Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 wird Artikel 6 durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 6

(Zusammensetzung und Amtszeit des Kammerrates)

1. Die Anzahl der Kammerratsmitglieder wird auf siebenundvierzig festgesetzt, davon:

- a) fünfundvierzig Mitglieder in Vertretung der Unternehmen der Bereiche Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel, Tourismus, Verkehr und Speditionen, Kredit, Versicherungen, Serviceleistungen für Unternehmen und der anderen, für die Wirtschaft der jeweiligen Zugehörigkeitsprovinz bedeutenden Bereiche; die Zusammensetzung des Rates muss eine autonome Vertretung der Genossenschaften garantieren;

b) zwei Mitglieder in Vertretung der Arbeitnehmergewerkschaften sowie der Verbraucher- und Nutzerschutzverbände.

2. Den Unternehmen der Bereiche Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Handel steht auf jeden Fall mindestens die Hälfte der Mitglieder zu.

3. In den Kammersatzungen kann ferner vorgesehen werden, dass höchstens drei weitere Mitglieder in Vertretung der freien Berufe am Kammerrat teilnehmen.

4. Der Rat bleibt fünf Jahre im Amt.“.

Art. 5

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Composizione e durata in carica del Consiglio camerale)

1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è fissato in quarantasette membri, di cui:

- a) quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della rispettiva provincia di appartenenza; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
- b) due consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio spetta almeno la metà del numero dei componenti.

3. Gli statuti delle Camere possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.”.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 5?

Der Abg. Mosconi hat das Wort.

MOSCONI: L'art. 5 fissa in 47 membri i componenti del Consiglio camerale, stabilendo che 45 devono rappresentare le imprese e 2 le forze sindacali. Al comma 3 si dice testualmente: “Gli statuti delle Camere possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre”. A me sembra di intravedere una sorta di contraddizione o, quantomeno, una carenza di motivazione e di disciplina di questi eventuali, ulteriori tre partecipanti, non li definisce membri del Consiglio camerale.

La domanda che sorge spontanea è: o può essere superato il limite dei 47 per farlo diventare 50, oppure è da immaginare che questi tre, in rappresentanza delle libere professioni, non siano a tutti gli effetti componenti

del Consiglio e allora viene da chiedersi a quale titolo partecipano, con quali poteri, con quale ruolo possono votare o non votare, possono costituire quorum di validità della seduta, eccetera.

La relazione si limita a dire che si tratta di una novità, perché nel resto d'Italia questo non è previsto.

Trovo tutto un po' carente, un po' di difficile comprensione, sarebbe opportuno che l'assessore ci dicesse qualcosa di più in merito. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Mosconi.
Frau Abg. Kury hat das Wort.

KURY: Danke, Herr Präsident! Bevor wir in die Artikeldebatte einsteigen, würde ich Sie nur ersuchen, den Änderungsantrag auszuteilen, denn wir müssen formell vorher über den Änderungsantrag diskutieren, bevor wir über den Artikel diskutieren. Danke!

PRÄSIDENT: Danke, Kollegin. Das versteht sich von selbst. Wir warten und notfalls unterbrechen wir einen Augenblick.
In der Zwischenzeit erteile ich dem Abg. Morandini das Wort.

MORANDINI: Presidente, la ringrazio. Volevo chiedere all'assessore competente, la questione riguarda questa norma, ma anche la norma successiva contenuta nell'art. 7, con riferimento al numero dei componenti di questi organismi, che mi pare piuttosto alto. Allora mi pare che in questo contesto l'occasione sarebbe propizia, perché la Giunta regionale pensi ad una riduzione significativa del numero di questi componenti, che tenga sicuramente presenti le varie rappresentanze dei vari mondi, però mi pare che l'organismo composto di 45 più due, di 47 membri, poi mi pare se ne aggiunge qualcun altro, di 50 membri per la provincia di Trento, di altrettanti per la provincia di Bolzano, sia sicuramente qualcosa di pletorico.

Chiedo all'assessore se può riflettere su questo, perché sarebbe un bel segnale che questo Consiglio darebbe se ripensasse, in questo organismo, il numero di questi componenti, con rispetto delle rappresentanze dei mondi che in questi contesti devono essere presenti. Grazie.

PRÄSIDENT: Nel frattempo leggo l'emendamento all'art. 5, prot. n. 1558, che è appena arrivato, perché fa parte della discussione.

Emendamento all'art. 5:

Nel testo proposto per l'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 dopo il comma 2 viene inserito il seguente comma 2 bis:

“2-bis. Nel caso in cui una categoria o associazione sindacale designi più di un componente, deve tener conto dell'obiettivo del riequilibrio di genere nella rappresentanza e pertanto, nel caso di due o più designazioni, ciascun genere deve essere rappresentato in numero non inferiore al 30 per cento. Analogamente si procede anche per la nomina della Giunta camerale. I due vicepresidenti sono nominati rispettando il principio dell'equilibrio della rappresentanza di genere”.

Änderungsantrag zum Gesetzentwurf Nr. 41:

Art. 5

In dem für Art. 6 des RG Nr. 7 vom 9. August 1982 vorgeschlagenen Text wird nach Absatz 2 der nachstehend angeführte Absatz 2 bis eingefügt:

„2 bis. Für den Fall, dass ein Wirtschaftsbereich oder eine Gewerkschaftsvereinigung mehr als ein Mitglied namhaft macht, muss das Ziel des Ausgleichs beider Geschlechter bei der Vertretung verfolgt werden und so muss im Falle von zwei oder mehreren Namhaftmachungen jedes Geschlechts mit mindestens 30 Prozent vertreten sein. Gleichmaßen wird auch bei der Ernennung des Kammerausschusses vorgegangen. Die beiden Vizepräsidenten werden unter Beachtung des Grundsatzes des Ausgleiches beider Geschlechter bei der Vertretung ernannt.“

Altri interventi? Collega Kury, ne ha facoltà.

KURY: Danke, Herr Präsident! Ich möchte mich im Voraus bei allen bedanken, die diesen Änderungsantrag mit unterstützen. Es geht darum, im Kammerrat und dann anschließend auch im Kammerausschuss, eine Frauenquote festzuschreiben und zwar im Ausmaß von 30 Prozent. Ich denke, sowohl im Trentino als auch in Südtirol diskutieren wir jetzt seit geraumer Zeit heftig die Problematik, dass gerade in verschiedenen wichtigen Verwaltungsräten die Frauen so gut wie nicht vertreten sind und es ist uns deshalb ein großes Anliegen, dass wir anlässlich der Reform der Handelskammer in diesem Gremium auch eine Frauenquote festschreiben. Es bietet sich jetzt auch die Änderung, die der Regionalausschuss hier vorgelegt hat, an. Die Zusammensetzung des Kammerrates wird verändert, auf 47 Mitglieder erhöht, auch wenn wir die Meinung der Vorredner teilen, dass hier doch eine äußerst beträchtliche Anzahl von Mitgliedern vorgesehen ist, über die man sehr wohl nachdenken könnte, dass man sie auch verringern könnte. Aber das ist ein separates Problem.

Unser Anliegen ist es also, in dem Augenblick, wo wir eine Veränderung dieses Kammerrates vorschlagen, zu garantieren, dass in dem Augenblick, wo die Vertreter der verschiedenen Bereiche wie Landwirtschaft, Handwerk, Industrie usw. ihre Vertretung vorschlagen und dabei mehr als eine Person vorschlagen, auch eine Frau vorgeschlagen wird und zwar zwingend in dem Augenblick, wo drei Vertreter bzw. auch wenn zwei Vertreter vorgeschlagen werden. Auch wenn dann die Quote 50 % indirekt erreicht wird, haben wir uns doch in der Zwischenzeit auf 30 % geeinigt. Dasselbe Prinzip, diese Garantie der Frauenvertretung im Kammerrat, soll auch im Kammerausschuss verankert werden. Der anschließende Art. 8 des zur Behandlung anstehenden Gesetzentwurfes regelt auch neu die Zusammensetzung des Kammerausschusses bzw. die 12 Mitglieder und auch dort soll verpflichtend ein Drittel Frauen vorgesehen werden bzw. in dem Augenblick, wo wir jetzt als Neuerung im Art. 8 vorgesehen haben, dass zwei Vizepräsidenten ernannt werden können, schlagen wir vor, dass zumindest eine Person davon verpflichtend eine Frau ist, bzw. dass die Vertretung beider Geschlechter auch in diesem Führungsgremium garantiert ist. Wir ersuchen selbstverständlich in erster Linie die Frauen, aber auch die Männer, die mit uns

davon überzeugt sind, dass zumindest die Präsenz von beiden Geschlechtern in solchen Gremien wichtig ist, um ausgewogene Entscheidungen zu fällen, um Unterstützung.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Kury.

La parola alla cons. Cogo, ne ha facoltà.

COGO: Grazie, Presidente. Intervengo per sostenere l'emendamento a firma della cons. Kury, perché ritengo anch'io che oramai non si possa più prescindere da questa caratteristica che devono avere anche i consigli di amministrazione che hanno una possibilità normativa da parte di un ente pubblico o di un'assemblea elettiva e legislativa come la nostra.

Non è questa una rivendicazione che non ha senso, ha un grandissimo senso, anche perché presso l'ONU esiste una commissione che si preoccupa di monitorare tutti gli Stati che partecipano a questa organizzazione mondiale e questa commissione ogni anno redige un rapporto sulla situazione della parità di generi all'interno degli Stati membri e per quanto riguarda l'Italia l'ultimo rapporto non dice cose che ci fanno molto onore. Afferma che esiste da noi un ritardo culturale nella promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e registra che c'è effettivamente una sottorappresentanza all'interno di tutte le assemblee elettive, ma registra anche che all'interno del mondo del lavoro esiste il cosiddetto soffitto di cristallo che, di fatto, impedisce l'accesso ai livelli altri delle varie carriere.

Ora è evidente che un consiglio di amministrazione come quello delle Camere è piuttosto importante, perché fa la sua parte per quanto riguarda questo particolare settore della nostra economia, però anche lì non prevedere che sia presente anche il punto di vista femminile è, a mio avviso, carente sotto il profilo democratico.

Quindi davvero la norma che suggerisce l'emendamento della collega Kury è un emendamento molto prudente, prevede semplicemente che vi sia un numero non inferiore al 30%, quando invece si parla di parità è il 50%, però riteniamo che si possa anche procedere con gradualità e quindi apprezzo lo sforzo di moderazione della collega.

PRÄSIDENT: Grazie!

La parola al cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Desidero precisare che forse l'emendamento merita una correzione, laddove si dice: *"Nel caso in cui una categoria o associazione sindacale designa"* credo sia più corretto scrivere *"designi"* se vogliamo rispettare la lingua italiana.

Per quanto riguarda poi le percentuali, si dice che ciascun genere deve essere rappresentato in numero non inferiore al 30%, nella maggior parte dei casi si tratta di due persone, quindi quel 30% diventa necessariamente 50%, questa mi pare l'interpretazione letterale.

Credo vi siano delle interferenze nelle scelte delle associazioni e delle organizzazioni, credo debbano essere lasciate libere di esprimere i propri rappresentanti, secondo quelle che sono le regole delle associazioni e delle organizzazioni, altrimenti si andrebbe a realizzare una interferenza impropria,

andremmo noi a definire quello che le associazioni, che sono libere e che hanno propri statuti, dovrebbero andare a realizzare in questa occasione.

Quindi mi pare obiettivamente un emendamento privo di fondamento logico e che andrebbe comunque corretto.

PRÄSIDENT: Grazie!

Frau Kollegin Klotz, Sie haben das Wort.

KLOTZ: Ich habe den Antrag mitunterschrieben, weil ich auch davon überzeugt bin, dass man die Gleichberechtigung konsequent durchziehen sollte und dass man auch in diesem Zusammenhang Maßnahmen ergreifen sollte, damit die Chancengleichheit zum Zuge kommt und infolgedessen natürlich auch meine Unterstützung.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen?

Bitte Assessorin Gneccchi, Sie haben das Wort.

GNECCHI: L'art. 5 dice che il consiglio camerale sono 45 in rappresentanza delle imprese e due in rappresentanza delle organizzazioni e dei sindacati, poi pone il fatto che la camera nello statuto preveda la possibilità della presenza dei liberi professionisti – e questa è la novità – in una misura non superiore ai 3 rappresentanti.

Allora nella logica di chi ha steso la legge anche tecnicamente è che sempre nello statuto la Camera decide se questi tre rappresentanti rientrano nei 47 o nei 50; su questo mi collego alla domanda del cons. Morandini, l'art. 5 sostituisce integralmente l'art. 6 della legge regionale n. 7 del 1982, che ha come titolo: "Composizione e durata in carica del Consiglio camerale" e fissa nel numero di 47 membri il numero dei componenti del Consiglio, di cui 45 in rappresentanza delle imprese, due in rappresentanza delle organizzazioni dei sindacati e delle associazioni a tutela dei consumatori e degli utenti, adeguandosi, anche in questo caso, alle disposizioni della legge nazionale.

Peraltro il disegno di legge prevede anche la presenza in numero non superiore dei rappresentanti dei liberi professionisti, qualora la camera voglia prevedere tale eventualità nello statuto.

La presenza dei liberi professionisti rappresenta la novità, in quanto la legge nazionale non la prevede espressamente, il numero elevato dei componenti consente di rappresentare adeguatamente le diverse categorie ed i diversi settori economici, consentendo in particolare alla Provincia autonoma di Bolzano un'adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici minoritari.

Siccome praticamente noi capiamo che il numero 45, 47 ed eventualmente 50 sia comunque un numero elevato, però la situazione in termini di rappresentanza all'interno della Camera, trattandosi di una rappresentanza delle categorie economiche, commercio, industria, artigianato e agricoltura, che a loro volta sono anche articolate in termini di rappresentanza, comporta una difficoltà rispetto alla riduzione del numero dei componenti.

PRÄSIDENT: Frau Abg. Kury, Sie haben das Wort.

KURY: Wir sind jetzt in der Debatte über einen Änderungsantrag und über den Artikel diskutieren wir bitte anschließend. Ich würde einfach die Regionalregierung ersuchen, dass auch auf unseren Antrag eine mündliche Antwort gegeben wird, damit wir wissen, wie wir dran sind. Wir haben jetzt eine Vermischung in der Geschäftsordnung. Eigentlich hätten wir sollen den Änderungsantrag diskutieren, mit Antrag und Replik von Seiten der Regierung, damit wir anschließend wissen, wie wir uns bei der Artikeldebatte zu verhalten haben. Insofern ersuche ich Sie jetzt noch einmal klarzustellen, dass wir über den Änderungsantrag reden und mein Ansuchen an Frau Vizepräsidentin, zu unserem Antrag Stellung zu nehmen.

PRÄSIDENT: Frau Abg. Kury, Sie haben völlig Recht. Stiamo discutendo l'emendamento all'art. 6. C'è una dichiarazione della Giunta per quanto riguarda questo emendamento specificamente?

Landeshauptmann Durnwalder, Sie haben das Wort.

DURNWALDER: Meine Damen und Herren! Lieber Herr Präsident! Die Regionalregierung ist mit diesem Abänderungsantrag nicht einverstanden und zwar aus dem Grunde, dass wir nicht jetzt eine Hauruck-Methode wählen können, irgendetwas einzuschieben, was sicherlich diskutiert werden sollte. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt einen Abänderungsantrag in dieser Form bringen kann, dass man auf einmal irgendein neues Prinzip einbaut, denn es muss hier schon überprüft werden. Man sollte mit den Gemeinden und mit den einzelnen Verbänden und Organisationen reden, denn wenn wir sagen, dass jeder einzelne Verband automatisch ein Drittel seiner Vorschläge dem anderen Geschlecht widmen muss, wissen wir ganz genau, dass wir sehr verschiedene Verbände und Organisationen haben, die sich unter Umständen auch sehr schwer tun müssten und tun würden, automatisch drei Vertreter des anderen Geschlechtes zu finden, um auf diese Art und Weise noch irgendwie den Verband widerspiegeln zu können. Ich kann doch nicht sagen, z.B. die Bäuerinnen müssen drei Männer vorschlagen. Das wäre doch ein Nonsens. Oder auch bei den Kaminkehrern kann ich nicht sagen, sie müssen drei Frauen vorschlagen, oder auch die Kindergärtnerinnen müssten drei Männer vorschlagen, wenn wir gar keine drei männlichen Kindergärtner im Lande haben. Ich habe vollstes Verständnis, dass den Frauen in Zukunft ein größeres Mitspracherecht eingeräumt werden kann, aber nicht in dieser Form, dass wir kategorisch vorschreiben, dass jeder einzelne Verband automatisch zwei Vertreter des anderen Geschlechtes bzw. ein Drittel des anderen Geschlechtes vorschreiben muss. Ich glaube, das soll insgesamt im Bezug auf die Stärke des einzelnen Verbandes aufgeteilt werden. Ich bin vollkommen damit einverstanden, wenn dies im Verhältnis zu den Mitgliedern des einzelnen Verbandes gemacht wird, aber nicht automatisch sagen, jeder Verband, der irgendwie berechtigt ist, Vorschläge zu machen, muss automatisch das andere Geschlecht, wie Sie es gesagt haben, vorschreiben.

Damit bin ich nicht einverstanden und die Regionalregierung wird sich deshalb diesem Vorschlag nicht anschließen.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Vizepräsident!

...Sono ancora dichiarazioni sull'emendamento? Cons. Muraro, ne ha facoltà.

MURARO: Grazie, signor Presidente. Chiedo la votazione per scrutinio segreto.

PRÄSIDENT: Cinque devono essere d'accordo. Ci sono ancora dichiarazioni per quanto riguarda l'emendamento?

Allora distribuiamo le schede per la votazione segreta dell'emendamento all'art. 5, prot. n. 1558.

Ich bitte um den Namensaufruf.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Abstimmende:	60
Jastimmen:	20
Neinstimmen:	35
Weißer Stimmzettel:	5

Damit ist der Änderungsantrag nicht genehmigt.

Proseguiamo con la discussione sull'art. 5. Collega Mosconi, ne ha facoltà.

MOSCONI: Presidente, sono costretto a definire la risposta dell'assessore Gnechchi deludente, dal punto di vista dei contenuti e delle motivazioni. Abbiamo sentito qualche giorno fa, in una conferenza dell'informazione, promossa a Trento sull'attività del ruolo, la funzione del Consiglio provinciale, che sarebbe buona norma che i disegni di legge fossero adeguatamente motivati. Sarebbe buona norma e condivido in pieno questo principio, perché si dovrebbe fare le leggi quando servono e bisognerebbe dire chiaramente perché si fanno le leggi, perché si modificano norme, eccetera.

Se dovessi applicare questo principio, che condivido pienamente, al disegno di legge che stiamo discutendo, dovrei dire all'assessore: ritira il disegno di legge, riportiamolo in Commissione, motiviamolo e cerchiamo di fare qualcosa di più credibile dal punto di vista anche dei principi e dei criteri che devono precedere la formazione delle leggi.

Richiamo ancora l'attenzione dell'assessore, all'art. 2 si legge testualmente: *"In conformità ai principi della presente legge, alle Camere è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio: l'organizzazione delle Camere;"* eccetera. Se si vuole fare un passo in avanti rispetto al passato e stabilendo che le Camere hanno potestà statutaria, per quanto riguarda anche gli aspetti organizzativi, eccetera, mi verrebbe da dire perché non riservare allo statuto la facoltà di decidere la composizione del consiglio camerale, quindi il numero dei membri che ne fanno parte ed i criteri di rappresentatività delle diverse categorie delle imprese ed anche dei sindacati ed in questo caso anche dei liberi professionisti.

Questa come prima osservazione, perché lo statuto della Camera di commercio avrebbe potuto anche considerare l'opportunità di ridurre il numero dei componenti, stiamo parlando di 47 o 50 persone. Ho una visione forse un po' diversa da chi ha fatto qualche altra considerazione su questo aspetto, perché riconosco la necessità di far rappresentare adeguatamente i vari settori dell'economia provinciale, sia di Bolzano che di Trento e quindi non ritengo di dover paragonare la composizione del consiglio camerale alla composizione di qualsiasi altra società operativa nel campo delle attività pubbliche, eccetera, però penso anche di poter dire che 47 o 50 è un numero veramente elevato. Quindi se si fosse riconosciuta effettiva potestà statutaria alla camera di commercio, si sarebbe anche delegato il compito di determinare il numero dei componenti.

L'osservazione mia iniziale la mantengo in pieno e non capisco per quale motivo si debba fare un articolo che secondo me si presterà a qualche dubbio interpretativo, perché almeno dal punto di vista linguistico si sarebbe potuto adottare qualche soluzione più adeguata e più chiara, perché se si parla di far partecipare al Consiglio, valeva la pena dire che lo statuto camerale ha la possibilità di prevedere altri componenti a pieno titolo del Consiglio camerale, quindi la possibilità di arrivare da 47 a 50 membri.

Avrei trovato una formulazione diversa che si prestasse meno ad eventuali rilievi, ad eventuali ricorsi, ma dire con un'affermazione categorica il Consiglio è composto da 47 membri e poi lo statuto può prevedere la partecipazione di altri 3, francamente non si capisce a quale titolo, anche se l'assessore mi ha risposto dicendo che dovrebbe essere la partecipazione a pieno titolo. Quindi tanto vale parlare di 50, anziché 47, lasciando la facoltà alla Camera di commercio di stabilire la composizione.

Così com'è mi lascia del tutto insoddisfatto la risposta, la vedo una norma di non chiara interpretazione ed applicabilità e quindi su questo articolo sarò sicuramente contrario.

PRÄSIDENT: Grazie!

Frau Kollegin Kury, Sie haben das Wort.

KURY: Danke, Herr Präsident! Es wird wahrscheinlich leicht zu erraten sein. Wir Grüne stimmen mit großer Entschiedenheit gegen diesen Artikel und zwar aufgrund des Schauspiels, das sich gerade jetzt hier ereignet hat. Es scheint uns tatsächlich unglaublich, dass man – ich denke jetzt vor allem von Seiten der Volkspartei – in der Öffentlichkeit immer wieder argumentiert, wie ernst man es mit der Chancengleichheit meint und in dem Augenblick, wo es dann darum geht, das effektiv zu verankern und zwar in einer äußersten Softvariante, also 30 Prozent Frauen in einem Ausschuss, wo Frauen bis heute sozusagen kaum präsent waren, sich dann von Seiten des Landeshauptmannes Durnwalder als Erklärung, dass das nicht geht, anhören muss, dass es womöglich Kaminkehrer gibt, die es offensichtlich nicht schaffen, eine Frau zu nominieren. Ich denke, solche Argumentationen sich heute noch zu erlauben, ist gelinde gesagt eine Provokation.

Verehrte Frauen der Regionalregierung, erlauben Sie mir, dass ich es nicht nachvollziehen kann, dass sie hier wacker den Gesetzentwurf der Regionalregierung verteidigen und in dem Augenblick, wo es um

Chancengleichheit geht, zwei Frauen verstummen und dem Landeshauptmann das Wort erteilen, damit er seine Argumentation vorzubringen, die hoffentlich niemand mitgehört hat, denn ich würde mich dafür schämen. Ich würde mir in Zukunft tatsächlich wünschen, dass Frauen zumindest in jenen Angelegenheiten, wo es um die Absicherung von Frauenrechten geht, endlich einmal den Mut und den Mumm haben, sich gemeinsam für diese Sache einzusetzen und zwar auch dort im Gremium, wo man entscheidet und nicht nur bei Versammlungen und Sonntagsreden. Das wollte ich den beiden Frauen hier sagen.

Im übrigen würde ich beide Frauen Vizepräsidentinnen ersuchen, dem Landeshauptmann Durnwalder von meiner Seite auszurichten, dass es inzwischen in allen Berufsgruppen äußerst kompetente Frauen gibt und dass gerade das das Problem ist, wenn er vorschlägt, man muss zuerst die männliche Führungsriege dort fragen, ob es ihnen genehm ist, auch Frauen zu ernennen und dass wir mit dieser Argumentation nicht weiter kommen.

Ich erinnere auch daran – und vielleicht die Landtagsabgeordneten in Südtirol können sich auch noch daran erinnern – dass in dem Augenblick, wo ein Änderungsantrag von mir bezüglich der Höfekommission hier angenommen worden ist, sämtliche Männer der Landwirtschaft gesagt haben, jetzt geht die Welt unter. In den Höfekommissionen muss auch eine Frau präsent sein und die Männer haben gesagt: „O Gott, o Gott, das kann nie und nimmer gut gehen. Die Kury richtet uns die Landwirtschaft zugrunde“. Inzwischen sind ungefähr 5-6 Jahre vergangen und die Welt steht noch und ich denke, den Frauen hat es gut getan. Wenn wir endlich einmal geschlossen auch in anderen Bereichen, wo die Frauen nach wie vor massiv unterrepräsentiert sind, endlich auch hier solidarisch werden, könnte man auch in jenen Bereichen die Frauenperspektive endlich einführen.

Ich bedanke mich namentlich bei Margherita Cogo und für Südtirol bei Frau Eva Klotz, die hier mit ihrer Unterschrift und auch mit Wortmeldungen für diesen Änderungsantrag gerade gestanden sind. Ich bedanke mich aber auch vor allem bei jenen Männern, die hier gemeinsam mit uns diese Niederlage erleiden, aber ich denke, die Zeiten werden kommen, wo endlich Männer und Frauen gemeinsam für Chancengleichheit für beide Geschlechter kämpfen.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Kury.

La parola alla collega Cogo, ne ha facoltà.

COGO: Grazie, Presidente. Davvero la risposta che il Presidente Durnwalder ha dato, per respingere l'emendamento, è inaccettabile e provocatoria, almeno per due motivazioni che lui ha portato. La prima è che non si trovano donne e questa è una motivazione che non ha più luogo di esistere, almeno doveva pensare e sforzarsi ad una risposta intelligente e che avesse un qualche senso logico, la seconda è che non può esserci una norma coercitiva, relativamente alla imposizione di riequilibrare il genere all'interno del consiglio di amministrazione. Si chiamano discriminazioni positive, la Costituzione nostra lo prevede per quanto riguarda in genere la rappresentanza paritaria di uomini e donne e quant'altro. Noi abbiamo un *gap* da ridurre, da superare anche, da eliminare, questo *gap* è notevole all'interno della nostra società e davvero mi

dispiace essere qui a Bolzano che io ho pensato sempre questa provincia essere piuttosto all'avanguardia per queste questioni.

In realtà la classe politica ed in particolare la Giunta regionale che attualmente presiede questo ente non è all'altezza né della società altoatesina, ma nemmeno di quella trentina. Registro che sono stati molti i voti a sostegno dell'emendamento, la parte del centrosinistra trentino ha votato compattamente per sostenere questa norma, perché ormai non c'è più tempo per concedere deroghe, non c'è più luogo a procedere con ragionamenti come quelli portati avanti dal Presidente Durnwalder, è davvero inaccettabile.

Oggi il Presidente Dellai è super giustificato, ma anche il Presidente Durnwalder non c'è quasi mai, eppure viene e risponde su una questione di questo tipo, è davvero inaccettabile! Credo che boccerò anche la legge.

PRÄSIDENT: Grazie, collega Cogo.

La parola al cons. Morandini, ne ha facoltà.

MORANDINI: La ringrazio, Presidente. Per dichiarare il mio voto negativo a questo articolo, ma sulla scorta di ragioni diverse da quelle che ho appena sentito formulare e cioè sulla scorta del fatto che tanto si parla da parte di questa maggioranza di moralizzare la vita pubblica e di impostare a sobrietà le istituzioni e quando ce ne sono le occasioni belle, chiare, possibili, come in questo caso quella di ridurre consistentemente i membri dei consigli delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, perché penso che 50 per l'una e 50 per l'altra sia una componente che si giustifica da sola, ebbene quando ci sono queste occasioni si lasciano le cose come stanno e la risposta che l'assessore competente ha dato su questo versante debbo dire che è tutt'altro che soddisfacente.

Quindi, quantomeno per questa ragione, faccio presente che era un'occasione davvero propizia, importante, con la quale si poteva, da un lato, ridurre questo numero così alto che connota come pletorici questi organismi e dall'altro rispettare la rappresentanza dei vari mondi che, giustamente, hanno diritto di avere una loro presenza all'interno degli organismi stessi.

Quindi per queste ragioni voterò contro questo articolo.

PRÄSIDENT: Grazie!

La parola alla assessora Gneccchi, ne ha facoltà.

GNECCHI: Rispetto agli interventi che ci sono stati ci tengo a precisare, questo lo dico per i colleghi Chiocchetti, Martha Stocker e per me, che questa legge è stata portata in Giunta regionale dal Presidente Lorenzo Dellai e la competenza per le Camere di commercio a livello provinciale, per la Provincia autonoma di Bolzano il Presidente Durnwalder.

Quindi è evidente che in questa sessione sto sostituendo il Presidente Dellai per ovvi motivi legati alla sua assenza, però lo ridico anche per il collega Morandini, la competenza è di Dellai rispetto a questa legge, la competenza per quanto riguarda la Camera di commercio per la provincia di Bolzano è del Presidente Durnwalder.

Quindi come normalmente esiste in termini di rispetto delle competenze all'interno delle Giunte, soprattutto su emendamenti che vengono presentati in aula, almeno chi ha la competenza viene interpellato.

Quindi il nostro ruolo oggi qua, oltre che noi tendiamo ad essere sempre presenti in Consiglio regionale, però rispetto a questa legge è solo di sostituzione rispetto a chi ha la competenza vera e quindi chi ha affrontato anche la preparazione della legge fino alla presentazione in Aula.

PRÄSIDENT: Grazie!

La parola al collega Viganò. Ne ha facoltà.

VIGANÒ: Grazie, Presidente. Mi domando e credo siano in molti a domandarsi in questa circostanza, se non sia opportuno provare ad immaginare di concordare un emendamento che lasci agli statuti delle singole Camere delle Province di Trento e Bolzano la determinazione del numero dei rappresentanti. Mi pare veramente, in quest'epoca in cui un po' tutti si stanno impegnando sui costi diretti ed indiretti della politica a dare segnali, eccetera, mettere in legge il numero preciso di quanti debbano essere non è forse la soluzione migliore.

Credo che una breve riunione tra Capigruppo potrebbe provare almeno a verificare se c'è questa opportunità, prima di andare a votare su questo articolo.

PRÄSIDENT: Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen?

...non ha nessun senso convocare i Capigruppo se non c'è un emendamento e quello si discute e si vota qua.

...prego, cons. Cogo.

COGO: Capisco che lei abbia in mente il tempo, però non deve andare a discapito della democrazia, Presidente. Il cons. Viganò ha fatto una richiesta formale di sospensione dei lavori d'aula, capisco che lei è colui il quale garantisce il corretto e democratico ordinamento dell'Aula, però non è dittatoriale la funzione d'aula.

Quantomeno sottoporre la proposta del consigliere a votazione, dopo di che se l'Aula respingerà e troverà immotivata la richiesta del cons. Viganò ci rassegheremo.

PRÄSIDENT: Però non abbiamo mai convocato il Collegio dei Capigruppo solamente per formulare un emendamento. Questo può fare ogni consigliere o ogni gruppo, però ci deve essere un testo che poi viene discusso in aula. Adesso non c'è nessun testo preparato, la Giunta ha già detto che non è d'accordo con un altro emendamento quindi chi vuole votare questo articolo... un testo formale non c'è, quindi non c'è nessun motivo per convocare i Capigruppo per formulare un emendamento. Questo dovete fare voi con una proposta formale.

Si vota l'art. 5... con votazione segreta.

Prego distribuire le schede.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Abstimmende: 57
Jastimmen: 28
Neinstimmen: 24
Weiße Stimmzettel: 5

Damit ist der Artikel 5 genehmigt

Art. 6

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Disposizioni per la nomina dei membri del Consiglio camerale)

1. Gli statuti delle Camere definiscono la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

2. Gli statuti delle Camere definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

3. I criteri generali di ripartizione e le modalità di designazione dei consiglieri sono stabiliti con regolamento regionale.

4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro venti giorni dalle designazioni avvenute e presieduto dallo stesso.

6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.

7. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo camerale, alla Giunta provinciale.”.

Art. 6

1. Im Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 wird Artikel 7 durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 7

(Bestimmungen über die Ernennung der Mitglieder des Kammerrates)

1. Die Kammersatzungen regeln die Aufteilung der Ratsmitglieder unter Berücksichtigung der Anzahl der Unternehmen, der Beschäftigungsrate und der Wertschöpfung eines jeden Wirtschaftsbereichs.

2. Die Kammersatzungen regeln außerdem die Aufteilung der eventuellen Sitze für die Vertreter der freien Berufe unter Einhaltung des Prinzips der Repräsentativität und Relevanz der Wirtschaftssektoren.

3. Die allgemeinen Aufteilungskriterien und die Modalitäten für die Namhaftmachung der Ratsmitglieder werden mit Verordnung der Region festgelegt.

4. Die Namhaftmachung der Ratsmitglieder wird von den Wirtschaftsverbänden, den Gewerkschaften, den Verbraucherschutzverbänden und gegebenenfalls von den repräsentativsten Berufsorganisationen auf Ersuchen des Generalsekretärs der jeweiligen Kammer innerhalb der von demselben festgelegten Frist vorgenommen. Sollten die erforderlichen Namhaftmachungen unvollständig sein, so fordert der Generalsekretär unter Beachtung der Kriterien gemäß Absatz 1 auf, die fehlenden Namhaftmachungen vorzunehmen.

5. Der neue Rat wird für seine erste Sitzung innerhalb von zwanzig Tagen nach erfolgter Namhaftmachung vom ältesten Ratsmitglied einberufen, das den Vorsitz führt.

6. Die Bestätigung der namhaft gemachten Mitglieder wird vom neu gebildeten Kammerrat in seiner ersten Sitzung vorgenommen.

7. Einsprüche gegen die Bestätigungsmaßnahme können bei der Landesregierung innerhalb von dreißig Tagen nach der Veröffentlichung an der Amtstafel der Kammer eingereicht werden.“.

Dazu gibt es einen Änderungsantrag, Prot. Nr. 1557, eingebracht vom Abg. Lamprecht und anderen:

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Disposizioni per la nomina dei membri del Consiglio camerale)

1. Gli statuti delle Camere definiscono la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

2. Gli statuti delle Camere definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

3. I criteri generali di ripartizione, le modalità di designazione ed i ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti sono stabiliti dal regolamento regionale.

4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano

incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro il termine stabilito dal regolamento di cui al terzo comma.

6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.”.

Der Artikel 6 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 6

1. Im Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 wird Artikel 7 durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 7

(Bestimmungen über die Ernennung der Mitglieder des Kammerrates)

1. Die Kammersatzungen regeln die Aufteilung der Ratsmitglieder unter Berücksichtigung der Anzahl der Unternehmen, der Beschäftigungsrate und der Wertschöpfung eines jeden Wirtschaftsbereichs.

2. Die Kammersatzungen regeln außerdem die Aufteilung der eventuellen Sitze für die Vertreter der freien Berufe unter Einhaltung des Prinzips der Repräsentativität und Relevanz der Wirtschaftssektoren.

3. Die allgemeinen Aufteilungskriterien, die Modalitäten für die Namhaftmachung und die Rekurse gegen die Bestimmung der Anzahl der Vertreter werden mit Verordnung der Region festgelegt.

4. Die Namhaftmachung der Ratsmitglieder wird von den Wirtschaftsverbänden, den Gewerkschaften, den Verbraucherschutzverbänden und gegebenenfalls von den repräsentativsten Berufsorganisationen auf Ersuchen des Generalsekretärs der jeweiligen Kammer innerhalb der von demselben festgelegten Frist vorgenommen. Sollten die erforderlichen Namhaftmachungen unvollständig sein, so fordert der Generalsekretär unter Beachtung der Kriterien gemäß Absatz 1 auf, die fehlenden Namhaftmachungen vorzunehmen.

5. Der neue Rat wird für seine erste Sitzung innerhalb der in der Verordnung laut Absatz 3 festgelegten Frist vom ältesten Ratsmitglied einberufen.

6. Die Bestätigung der namhaft gemachten Mitglieder wird vom neu gebildeten Kammerrat in seiner ersten Sitzung vorgenommen.“.

Ci sono dichiarazioni all'emendamento?

Cons. Boso, ne ha facoltà.

BOSO: Presidente, avevo chiesto la parola prima della votazione, anche per capire dal capogruppo della SVP e della Margherita, perché il disegno di legge era uscito dalla Commissione libero da emendamenti e mi accorgo che oggi c'è il centrosinistra che fa opposizione al deliberato della maggioranza. Vorrei chiedere al Capogruppo della SVP se è quello che avete concordato o non riuscite più a concordare fra di voi quello che dovete fare su questo disegno di legge?

Avete fatto dei discorsi che oggi con il voto non vanno più a fine con quello che avevamo concordato nella conferenza dei Capigruppo.

PRÄSIDENT: Altri interventi?

Quindi si vota l'emendamento che sostituisce tutto l'articolo 6. Wir stimmen über den Abänderungsantrag zu Art. 6 ab, der den ganzen Art. 6 ersetzt. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Con 12 astensioni e 2 contrari l'emendamento è approvato. Der Änderungsantrag ist angenommen und damit ist der Art. 6 genehmigt.

Art. 7

1. Im Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 wird Artikel 10 durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 10

(Aufgaben des Kammerrates)

1. Der Rat genehmigt die Satzung und deren Änderungen.
2. Der Rat wählt den Präsidenten und den Kammerausschuss und ernennt das Kollegium der Rechnungsprüfer.
3. Der Rat genehmigt den Haushaltsvoranschlag und dessen Änderungen sowie die Jahresabschlussrechnung.
4. Der Rat spricht mit begründetem Antrag dem Ausschuss und dessen Präsidenten das Misstrauen aus und bestimmt ihre Absetzung.
5. Der Rat beschließt die Errichtung von Sonderbetrieben, -verwaltungen oder -diensten sowie von Außenstellen in Gemeinden der Provinz.
6. Der Rat fördert Initiativen, gibt Gutachten ab und formuliert Begehrensanträge im Rahmen der in die Zuständigkeit der Kammer fallenden Sachbereiche über Angelegenheiten allgemeinen Charakters, welche der Kammer von der Region, den Provinzen oder anderen örtlichen Körperschaften oder von den einzelnen Ratsmitgliedern unterbreitet werden.
7. Der Rat spricht den Verfall der Mitglieder der Kammerorgane in den im Artikel 15 vorgesehenen Fällen aus.
8. Der Rat tritt zu zwei ordentlichen Sitzungsperioden zur Genehmigung der Jahresabschlussrechnung und des Haushaltsvoranschlags innerhalb der in der Satzung festgelegten Fristen und zu außerordentlichen Sitzungsperioden zusammen, die abzuhalten sind, wenn es der Präsident bestimmt oder wenn es der Ausschuss oder mindestens ein Viertel der Ratsmitglieder beantragen.
9. Zur Behandlung bestimmter Angelegenheiten kann der Rat besondere Kommissionen, Komitees oder Studien- und Arbeitsgruppen – eventuell auch mit der Beteiligung externer Experten – bilden, deren Zusammensetzung und Arbeitsweise von Fall zu Fall durch eigene Verordnungen der Kammer geregelt werden.“.

Art. 7

1. L'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
(*Compiti del Consiglio camerale*)

1. Il Consiglio approva lo statuto e le relative modifiche.
2. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale e nomina il Collegio dei revisori dei conti.
3. Il Consiglio approva il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio.
4. Il Consiglio, con mozione motivata esprime la sfiducia e determina la revoca della Giunta e del suo Presidente.
5. Il Consiglio delibera l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale.
6. Nell'ambito delle materie di competenza camerale, il Consiglio promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni di carattere generale, le quali siano sottoposte alla Camera dalla Regione, dalle Province o da altri enti locali o dai singoli componenti il Consiglio.
7. Il Consiglio pronuncia la decadenza dei componenti degli organi nei casi previsti dall'articolo 15.
8. Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie entro i termini previsti dallo statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi quando lo stabilisca il Presidente o lo richiedano la Giunta o almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso.
9. Per la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti camerali.”.

Non ci sono dichiarazioni. Quindi si vota l'art. 7. Chi è favore? Contrari? Astensioni?

Con 9 astensioni e un contrario l'art. 7 è approvato.

Art. 8
(*Vizepräsident des Kammerausschusses*)

1. Im Artikel 11 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen werden die Absätze 3 und 4 durch nachstehende Absätze ersetzt:

„Der Präsident ernennt mit eigener Maßnahme unter den Mitgliedern des Ausschusses einen oder zwei Vizepräsidenten.

Für die Kammer Bozen muss ein Vizepräsident einer anderen Sprachgruppe angehören als der Präsident.“.

Art. 8
(*Vicepresidente della Giunta camerale*)

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti.

Per la Camera di Bolzano, un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.”.

Interventi? Collega Seppi, ne ha facoltà.

SEPPI: Grazie, Presidente. Non sono assolutamente d'accordo su un passaggio di questo tipo, sia per quanto riguarda il primo comma, dove sarebbe il Presidente a nominare, con proprio provvedimento, i membri della Giunta che andranno a ricoprire il ruolo di Vicepresidente, perché ritengo doverosamente che questo tipo di nomina debba avvenire democraticamente all'interno della Giunta e quindi che siano i membri della Giunta, a maggioranza, a nominare il Vicepresidente.

Questa è una forma assolutamente incomprensibile, specialmente dal punto di vista democratico, perché riteniamo che qualsiasi consesso, come è questo, all'interno della Giunta la nomina del Presidente e del Vicepresidente deve avvenire in senso democratico e quindi deve esserci la convocazione della Giunta stessa, sulla base della quale poi a maggioranza si votano i due vicepresidenti.

Quello che è strano è il fatto che non si possa stabilire con questo passaggio la presenza di un Vicepresidente o di due, questa è una legge che non può consentire al Presidente, oltre a nominare chi vuole lui come Vicepresidente, all'interno di coloro che sono in Giunta, anche lui decide se i Vicepresidenti devono essere uno o devono essere due, allora noi cosa stiamo qua a fare? Facciamo le leggi o diamo la possibilità a chiunque di muoversi come crede.

Il fatto che debba o non debba esserci uno o due Vicepresidenti non lo può stabilire il Presidente sulla base delle sue personali prese di posizione o punti di vista, anche perché questo va in contrasto con il secondo passaggio. Nel secondo passaggio si dice che per la Camera di Bolzano, un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente. Ma se i Vicepresidenti fossero due a quale gruppo devono appartenere? Si considera che se il Presidente è tedesco un Vicepresidente deve essere italiano ed il secondo Vicepresidente deve essere ladino, o significa, come è scritto qua, che i due Vicepresidenti, se fossero due, su decisione del Presidente in termini dittatoriali e quindi con insindacabile giudizio, possono appartenere a qualsiasi gruppo linguistico, basta che non siano appartenenti al gruppo del Presidente, come sta scritto qua.

Questo è un passaggio assolutamente inaccettabile, perché non dà alcun tipo di garanzia e non legifera, dà degli spazi di manovra incomprensibili, dà la possibilità di essere interpretato in mille direzioni e non crea le condizioni per fare chiarezza e per creare quindi una legge che possa essere considerata trasparente da un punto di vista legislativo.

Mi chiedo come si fa a fare due passaggi di questo tipo, non è possibile che sia il Presidente a decidere se il Vicepresidente debba essere uno o debbano essere due. Non è possibile che sia il Vicepresidente a nominarli, perché deve essere la Giunta, a maggioranza democratica, a decidere chi sarà il Vice o i due Vice.

Ancora di più, leggo testualmente: *Per la Camera di Bolzano, un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.*

Allora se dico un Vicepresidente significa che sono due, perché qui non si dice: per la Camera di Bolzano, il Vicepresidente deve appartenere ad un gruppo linguistico diverso. Quindi se io scrivo un Vicepresidente significa che sono due, ma se sono due, perché prima sta scritto che possono essere uno o due a seconda di come decide il Presidente?

Fra il resto, nella sua poca trasparenza, è scritto pure male, è scritto in una maniera che non è consona, che non ha alcun tipo di valenza con il passaggio precedente, perché un Vicepresidente deve essere appartenente ad un gruppo linguistico diverso e l'altro? Allora si parte dal presupposto che sono due, ma non si era detto prima che possono essere uno o due a seconda di cosa decide il Presidente? E perché lo deve decidere il Presidente e non lo decidiamo noi facendo una legge se il Vicepresidente deve essere uno o devono essere due?

Ritengo davvero, Presidente del Consiglio, che questo passaggio debba essere corretto, dopo di che non mi metto a fare emendamenti o ostruzionismo, perché non ha senso, ma cercherei di avere una risposta al mio intervento, vorrei capire cosa significa questo passaggio e vorrei che l'assessore competente me lo spiegasse, perché così com'è non è assolutamente accettabile, né dal punto di vista politico che sia il Presidente a decidere chi sono i Vicepresidenti, che sia il Presidente a decidere se sono uno o due e né da un punto di vista lessicale, perché se si lascia decidere che sono uno o due non si capisce perché per la Camera di commercio di Bolzano si deve scrivere: un Vicepresidente deve appartenere. Perché significa che se dico uno deve appartenere ad un gruppo linguistico diverso, significa che do per scontato che siano due.

Mi permetto di correggere, anche se non sono un avvocato, andava scritto: Per la Camera di Bolzano, il Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente o, nel caso i Vicepresidenti fossero due... decidetelo voi, non l'ho fatta io la legge. Ma dare per scontato che il Vicepresidente deve appartenere uno ad un gruppo linguistico diverso, significa che si dà per scontato che siano due e questo onestamente, oltre ad essere una fesseria dal punto di vista legislativo, è in contrasto netto con quello scritto precedentemente.

Aspetto che da un punto di vista di correttezza legislativa l'assessore competente mi dia una risposta e provveda a dare immediata correzione a quello che io ho appena osservato. Grazie.

PRÄSIDENT: Grazie! La parola alla assessora Gneccchi.

GNECCHI: Ringraziamo il collega Seppi dell'osservazione e siccome il comma 3 dice esplicitamente: "Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti. Nel comma 4 mettiamo: Per la Camera di Bolzano, un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente."

Rispetto invece alla situazione di merito posta dal collega Seppi, capisco che ci si ponga il problema rispetto a questa, perché questa è la legge che stiamo discutendo adesso, però nella stragrande maggioranza delle situazioni il Presidente propone il Vicepresidente, perché è comunque la persona che sostituisce il Presidente. Quindi è l'autorità che normalmente decide da chi viene sostituito, è colui che pensa alla propria sostituzione. Se solo penso anche ad altre situazioni questa è una situazione normale, comunque rispetto alle Camere di commercio questa è la proposta e noi la sosteniamo in questi termini.

PRÄSIDENT: Va bene, prendiamo atto, però nel testo tedesco si dovrebbe scrivere: "Für die Kammer Bozen muss der Vizepräsident bzw. einer der beiden Vizepräsidenten...". Però siccome questo era l'obiettivo della legge lo possiamo anche fare tecnicamente. Quindi si scrive nel testo italiano: "il Vicepresidente o un vicepresidente..." e nella dizione tedesca "Für die Kammer Bozen muss der Vizepräsident bzw. einer der beiden Vizepräsidenten...".

Altri interventi non ci sono. Quindi si vota l'articolo 8. Wer ist dafür, mit dieser stilistischen Änderung? Dagegen? Enthaltungen?

Con 11 astensioni e 3 contrari l'articolo 8 è approvato.

Art. 9

(Kollegium der Rechnungsprüfer)

1. Im Artikel 13 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 wird nach dem ersten Satz der nachstehende Satz eingefügt:

„Ein ordentliches Mitglied und ein Ersatzmitglied des Kollegiums der Rechnungsprüfer werden von der zuständigen Autonomen Provinz namhaft gemacht.“.

Art. 9

(Collegio dei revisori)

1. Nel primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati dalla Provincia autonoma competente."

Collega Seppi, ne ha facoltà.

SEPPI: Mi scuso per questi interventi, però dovrebbe scusarsi qualcun altro per come sono stati scritti questi passaggi.

"Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati dalla Provincia autonoma competente."

Siccome la Provincia autonoma non è nulla, altro che una entità topografica o geografica, cosa significa "dalla provincia stessa"? La Provincia non designa niente, non esiste, la Provincia non è un'istituzione, la Provincia è una realtà geografica. Siccome intendo e capisco che si intenda Giunta provinciale, mi sembra ovvio che sia la Giunta provinciale, in questo senso di mancata democrazia ormai fa tutto la Giunta, in Consiglio non nominano più nessuno, sarà la Giunta a farlo.

Allora non ci vuole molto a scrivere che sono designati dalla Giunta provinciale competente, non dalla Provincia, perché la Provincia non fa nulla, la Provincia è un'entità che non ha alcuna ragione istituzionale per fare nulla, se non di restare designata e disegnata sulla carta geografica che, nel caso nostro, comincia a Salorno e finisce al Passo del Brennero.

Non c'è nulla che possa fare la Provincia, quindi o lo fa la Giunta provinciale o lo fa il Consiglio provinciale, non la Provincia, questo è un termine assolutamente fuori luogo, perché la Provincia non nomina nessuno.

Chiedo che anche qui venga fatta una correzione, si emendi la parola Provincia con Giunta provinciale competente. Grazie.

PRÄSIDENT: Va bene. In questo contesto si capisce automaticamente che la Provincia autonoma è automaticamente la Giunta, perché la Provincia autonoma ha due significati diversi. Una volta può essere l'ente territoriale come tale e una volta la Giunta. Però in questo contesto si capisce automaticamente che si tratta della Giunta, però si può senz'altro inserire.

La Giunta vuole inserire questa parola? ...Si accetta che si inserisca la parola "dalla Giunta della Provincia autonoma competente" – "von der zuständigen Landesregierung".

Collega Kury, ne ha facoltà.

KURY: Danke, Herr Präsident! Meine Frage bezieht sich jetzt nicht auf den Art. 9, der den Art. 13 abändert, sondern nach meiner Ansicht eine unterlassene Änderung des bestehenden Artikels 12. Wir haben in der Reform des Art. 11 jetzt die Möglichkeit eingefügt, zwei Vizepräsidenten zu ernennen und der anschließende Art. 12, der nicht geändert worden ist, hat zum Titel „Aufgabe des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Ausschusses“. Hier hat man überhaupt nicht organisch reformiert, denn man hätte dann auch dort zumindest den Plural vorsehen müssen bzw. auch erklären müssen, welche Aufgaben der zweite Vizepräsident hat, denn der erste unterstützt den Präsidenten und ersetzt ihn bei der Abwesenheit. Aber die Rolle des eventuellen zweiten ist hier im Art. 12 absolut nicht berührt. Ich ersuche nur die Regionalregierung darüber nachzudenken und sollte dieses Gesetz im Finanzgesetz noch einmal verbessert werden, dann sollte man vielleicht doch organisch das gesamte Gesetz zumindest in der Diktion zusammenhängend gestalten und nicht einfach nur Teile und andere Teile gleich lassen, die dann nicht mehr dem Wortlaut von anderen Artikeln entsprechen.

PRÄSIDENT: Frau Abg. Kury, Sie haben formal völlig Recht. Die Dinge sollen von vorn herein korrigiert werden. In der Substanz ändert sich zwar nichts, aber die formale Korrektheit sollte schon bestehen.

Wir stimmen über Art. 9 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?
Bei 7 Enthaltungen und 1 Gegenstimme ist der Art. 9 genehmigt.

Art. 10

(Gründe für den Verfall als Mitglied der Kammerorgane)

1. Im Artikel 15 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7, geändert durch Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 7. Oktober 1988, Nr. 22,

werden im Absatz 1 die Worte „oder auf Antrag der namhaftmachenden Einrichtungen ersetzt werden“ gestrichen.

Art. 10

(Cause di decadenza degli organismi camerali)

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 1988, n. 22 le parole "o vengano sostituiti a richiesta degli organismi designanti" sono soppresse.

Dazu gibt es einen Abänderungsantrag vom Abg. Munter, Prot. Nr. 1539/1:

„L'articolo 10 è soppresso. – Art. 10 wird gestrichen“.

Quindi si discute prima questo emendamento. Ci sono delle osservazioni riguardanti l'emendamento? Vuole rispondere la Giunta?

GNECCHI: Il collega Munter non c'è per presentarlo. Dico solo che siamo contrari a questo emendamento, perché nel momento in cui una persona viene designata nell'ambito di un consesso, come in questo caso il Consiglio della Camera di commercio, è ovvio che si rapporta con tutti gli altri componenti del Consiglio, con l'obbligo ed il senso di responsabilità di essere rappresentante complessivo di tutta l'economia delle due Province e quindi non può essere revocato dalla singola associazione che l'ha proposta, ma eventualmente se non si sente più in linea, autonomamente, responsabilmente si dimetterà.

Quindi siamo contrari a questo emendamento.

PRÄSIDENT: Danke!

Collega Seppi, ne ha facoltà.

SEPPI: Presidente, sull'ordine dei lavori. Qua abbiamo discusso emendamenti della maggioranza, adesso il cons. Munter presenta i suoi emendamenti ed ha tutte le ragioni per farlo e tutte le qualifiche per presentarli, ma se si chiede alle opposizioni, da parte della maggioranza, di essere consapevoli e veloci nella discussione di una legge che è urgente e poi c'è la stessa maggioranza che fa ostruzionismo, a questo punto dico che intervengo su tutti gli articoli da qui in avanti, perché questa legge alle ore 13.00 non la finiamo.

Non sono capace di essere così tranquillo, nel momento stesso in cui la maggioranza chiede qualcosa all'opposizione e non va d'accordo nemmeno con sé stessa. Prima di mettermi d'accordo con i cons. Mosconi e Boso voglio essere d'accordo con me stesso su quello che chiedo.

Voto comunque a favore dell'emendamento del cons. Munter, ma non ho capito se la maggioranza fa ostruzionismo a sé stessa, perché queste cose che l'assessora Gnecchi dice in Aula saranno giustissime, ma poteva dirle anche al cons. Munter in Camera Caritatis.

Di conseguenza sia chiaro che alle ore 13.00 non si va a casa, perché intervengo su tutti gli articoli. Grazie.

PRÄSIDENT: L'emendamento del collega Munter è stato presentato già il 18 ottobre, quindi tempestivamente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento all'art. 10. Chi è a favore? Chi si astiene? Contrario?

Con 13 astensioni e un voto a favore l'emendamento all'art. 10 non è stato approvato.

Wir stimmen über Art. 10 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 11 Enthaltungen und 3 Stimmen dagegen ist der Art. 10 angenommen.

Art. 11

1. Im Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 wird Artikel 16 durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 16

(Modalitäten für die Fassung der Kammerbeschlüsse)

1. Die Beschlüsse der Kammerorgane werden, unbeschadet der Bestimmungen der nachfolgenden Absätze 2 und 3, bei Anwesenheit der absoluten Mehrheit der Mitglieder und mit Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst.

2. Die Beschlüsse betreffend die Genehmigung bzw. Änderung der Kammersatzung werden mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen seiner Mitglieder gefasst.

3. Die Ratsbeschlüsse betreffend die Wahl des Ausschusses und des Präsidenten sowie die Misstrauensanträge gegen dieselben, die Errichtung von Sonderbetrieben, -verwaltungen oder -diensten sowie von Außenstellen in Gemeinden der Provinz werden mit Zustimmung der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder gefasst.

4. Beschlüsse, welche natürliche Personen zum Gegenstand haben, werden, falls verlangt, in geheimer Abstimmung gefasst.

5. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten ausschlaggebend.

6. Die Beschlüsse der Kammerorgane müssen innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Datum der Beschlussfassung für die Dauer von acht aufeinander folgenden Tagen an der Amtstafel der Kammer angeschlagen werden.“

Art. 11

1. L'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Modalità di adozione delle deliberazioni camerali)

1. Le deliberazioni degli organi camerali sono adottate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.

3. Le deliberazioni consiliari di elezione della Giunta, del Presidente e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonché le deliberazioni consiliari per l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.

5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Le deliberazioni degli organi camerale, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all'albo camerale per la durata di otto giorni consecutivi.”.

Wortmeldungen? Kollege Seppi, Sie haben das Wort.

SEPPI: Comma 1, ci vuole la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con la maggioranza dei presenti e questo sta bene.

Quello che viene dopo: *Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.* Dei componenti presenti a questo tipo di modifica in questa Assemblea o dei componenti in assoluto presenti nei Consigli? Leggendolo significa che se questi componenti sono dieci, ci devono essere, a prescindere da quanti sono presenti in quell'assemblea, in quell'assemblea devono esserci almeno 67 favorevoli, fatto 100, non il numero dei presenti dell'assemblea, ma fatto 100 il numero totale dei componenti presenti. Questo è il significato, ma non è così chiaro.

Quindi chiedo che venga specificato questo, se è quello che intendo io vorrei una conferma, fatto 100 il numero dei componenti, due terzi sono 66,33 periodico, ci vogliono 67 voti favorevoli, ma non il 67% dei voti favorevoli dei presenti in quell'assemblea, ma il 67% dei voti favorevoli, compresi anche gli assenti. Sarebbe meglio chiarirlo.

“Le deliberazioni consiliari di elezione della Giunta, del Presidente e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonché le deliberazioni consiliari per l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti”. Cosa significa maggioranza assoluta dei componenti? Dei componenti presenti in quella riunione o dei componenti in numero assoluto, considerato anche gli assenti? Se i componenti sono 100 ci vogliono 51 voti favorevoli o basta il 51% dei presenti in quell'assemblea?

Non è che faccio fatica a trovare ragioni di discussione all'interno di qualsiasi legge, anche in questo caso attendo una conferma precisa, perché così non è chiaro, non sono capace di interpretarlo.

“Sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti”. Dei componenti l'assemblea o dei componenti l'assemblea, più gli assenti che in quel momento non sono presenti? Non è chiaro.

“Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto”. No, perché c'è un diritto di privacy previsto dalla legge, non si fa lo scrutinio segreto se richiesto, si fa a scrutinio segreto, punto. Potrei avere delle ragioni nel momento stesso che chiedo che venga fatto a scrutinio segreto, significa che ho paura del voto palese e significa quindi

che posso avere raggiunto degli accordi personali o interpersonali con qualcuno della commissione, di cui non voglio dare conoscenza e gli stessi membri hanno ragione più di me di non metterlo a conoscenza.

Per cui nessuno chiederà il voto a scrutinio segreto, se questo non è obbligato. Lo scrutinio segreto, in caso di votazioni ad personam, non possono essere segreti se richiesti, ma devono essere segreti per ufficio, senza alcun tipo di richiesta. Quindi chiedo che *le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto*, punto. *Qualora richiesto venga abrogato*. Perché deve essere una logica funzionale e non una logica su richiesta, la richiesta potrebbe far intendere cose strane, invece l'obbligo non fa intendere nulla, quando è ad personam è segreto, punto e basta.

Questo mi sembra che sia talmente logico, talmente evidente che il ragionamento politico, etico, umano e morale di chi sta dietro a chi ha scritto questo evidentemente è limitato. Se c'è uso e costume di votare ad personam per voto palese, perché se non ci fosse questo uso e costume non servirebbe scrivere *su richiesta*, evidentemente se non voglio rendere note le mie ragioni perché ad personam, chiedo il voto segreto. Automaticamente se lo chiedo segreto, quando l'abitudine è di farlo palese, significa che ho qualcosa da nascondere e questo significa mettermi già dalla parte del torto e del colpevole ancora prima di essere incriminato.

Di conseguenza ritengo che questo passaggio debba essere diverso, debba assolutamente non comprendere la possibilità della richiesta, ma debba essere palesemente e obbligatoriamente voto segreto, a prescindere dalla richiesta.

Poi vorrei sapere anche una cosa, colleghi. Comma 5. "*In caso di parità di voti prevale quello del Presidente*". Ma se il Presidente ha votato segreto come gli altri, come si fa a sapere qual è il voto del Presidente? Per cortesia, assessore! Voi portate qui le leggi con una tale fretta che non avete nemmeno il tempo per leggerle.

Giuro su Dio che ho aperto questa legge cinque minuti fa, mi sono letto tre articoli e sto qua a disquisire fino a domani se volete. Noi abbiamo il voto del Presidente segreto che vale il doppio. Assessore, il voto segreto vale doppio e di conseguenza mi deve dire lei che segreto è! È il segreto di Pulcinella!

Assessore, siccome so molto bene che lei è una persona intelligentissima, almeno quando porto una legge in Consiglio al posto suo la leggerei, perché se lei la leggesse una volta prima di addormentarsi la sera, queste cose le verrebbero in mente mentre si lava la faccia la mattina, perché è talmente intelligente da capirle. Lo dico senza ironia, perché l'assessora Gnechchi è intelligente, basta pensare a prima quando mi ha risposto, io ho detto che deve essere la Giunta che nomina il Vicepresidente e lei giustamente mi ha risposto: la Giunta è ovvio che il Presidente proponga. Ma il fatto che il Presidente proponga non significa che nomini e qua c'è scritto nomina, non che proponga!

Questa è l'arte del gioco delle tre carte politiche, tipiche della sinistra e del mondo sindacale, io lo conosco, non è che non ci casco. Andavo in giro con il povero segretario della CISNAL nel 1967-68 e mi raccontava che quando le fabbriche non riuscivano a vendere le macchine ed avevano i piazzali pieni era motivo di fare sciopero, che così non li pagava la cassa integrazione lo

Stato e non li pagava neanche il datore di lavoro, perché non avevano più interesse di produrre, fino a quando i magazzini non erano in qualche modo svuotati.

Non siamo mica degli imbecilli, assessora Gneccchi! Tra nominare e proporre c'è la differenza che ci sta tra me e lei, perché io non sono proposto, sono nominato, a differenza sua che lei è stata proposta quale assessore e noi l'abbiamo nominata.

Allora mi vuole spiegare, per cortesia, questo Presidente che dà il voto segreto come fa a valere doppio? Grazie, Presidente.

PRÄSIDENT: Danke!

La parola alla assessora Gneccchi.

GNECCCHI: La differenza dello scrivere dei presenti o dei componenti è nota a tutti, ma siccome il collega Seppi ci ha spiegato che dobbiamo rimanere qui dopo le ore 13.00 glielo rispiego.

Al comma 2 è messo in modo molto esplicito che, fatto salvo quanto disposto dai successivi 2 e 3, quindi i commi successivi sono con la maggioranza dei due terzi dei componenti o la maggioranza assoluta dei componenti, nel primo comma la maggioranza è quella dei presenti.

“Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto”, come ammissione del *‘qualora richiesto’* è ovvio che in caso di parità di voti in modo palese prevale quello del Presidente.

PRÄSIDENT: Grazie! Altri interventi non ci sono. Quindi si passa alla votazione dell'art. 11. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 10 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen ist der Art. 11 angenommen.

Art. 12

1. Im Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 wird Artikel 19 durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

“Art. 19

(Finanzierung der Kammern)

1. Die Finanzierung der Kammern wird durch nachstehende Einnahmen gewährleistet:

- a) Jahresgebühr, die im Sinne des Gesetzes vom 29. Dezember 1993, Nr. 580 mit seinen späteren Änderungen festgelegt wird;
- b) Sekretariatsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und für die Eintragung in Rollen, Verzeichnisse, Register und Alben im Sinne der geltenden Bestimmungen;
- c) Beiträge, die in Gesetzen des Staates, der Region und der Autonomen Provinz vorgesehen sind; Entgelte aufgrund von Vereinbarungen und von besonderen Zuständigkeiten der Kammern;
- d) Beiträge zu Lasten des Staates als Entgelt für die Ausübung von Funktionen allgemeinen Interesses im Auftrag der öffentlichen Verwaltung;
- e) Erträge aus der Verwaltung von Aktivitäten oder aus der Erbringung von Dienstleistungen sowie Vermögenserträge;

- f) freiwillige Beiträge, Hinterlassungen und Schenkungen;
- g) sonstige Einnahmen und Beiträge.”.

Art. 12

1. L'articolo 19 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Finanziamento delle Camere)

1. Il finanziamento delle Camere è assicurato dalle seguenti entrate:

- a) dal diritto annuale determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;
- b) dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) dai contributi previsti da leggi dello Stato, della Regione, della Provincia autonoma, corrispettivi previsti da convenzioni e in relazione a particolari attribuzioni delle Camere;
- d) dai contributi a carico dello Stato a titolo di corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale esercitate in ordine e per conto della pubblica amministrazione;
- e) dai proventi derivanti dalla gestione di attività o dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- f) dai contributi volontari, lasciti e donazioni;
- g) da altre entrate e contributi.”.

Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 10 Enthaltungen und 1 Gegenstimme ist der Art. 12 genehmigt.

Art. 13

1. Im Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen wird Artikel 25 durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 25

(Übermittlung von Akten der Kammern)

1. Um die notwendige institutionelle Koordinierung zwischen den Provinzen und den Kammern zu sichern, haben Letztere das Tätigkeitsprogramm, den Haushaltsvoranschlag und dessen Änderungen sowie die Jahresabschlussrechnung zu übermitteln.

2. Die Provinzen können bei den Kammern Unterlagen und Auskünfte über die verwaltungstechnische und finanzielle Führung der Körperschaften in Bezug auf die Verfolgung der Zielsetzungen betreffend die Rationalisierung der finanziellen Verhältnisse, die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben und die Umsetzung der Programmvereinbarungen anfordern.”.

Art. 13

1. L'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Trasmissione di atti delle Camere)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra le Province e le Camere, le stesse trasmettono il programma delle attività, il preventivo di esercizio e le sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio.

2. Le Province possono richiedere alle Camere atti e notizie sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti, in relazione al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei rapporti finanziari, di contenimento della spesa pubblica e di attuazione degli accordi programmatici.”

Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 9 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen ist der Art. 13 genehmigt.

Art. 14

1. Im Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7 wird Artikel 29 durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 29

(Kontrolle über die Organe der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern)

1. Die jeweils zuständige Provinz übt die Kontrolle über die Kammerorgane insbesondere im Falle ihrer Funktionsunfähigkeit oder ihrer nicht erfolgten Einsetzung aus.

2. Die Kammerräte werden mit Dekret des Landeshauptmanns aufgelöst,

- a) wenn schwerwiegende und andauernde Gesetzesverletzungen festgestellt werden;
- b) wenn die ordentliche Abwicklung ihrer Tätigkeit nicht gewährleistet werden kann;
- c) wenn die Wahl des Präsidenten nicht vorgenommen wurde.

3. Wenn die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags oder der Jahresabschlussrechnung nicht innerhalb der in der Satzung festgelegten Fristen erfolgt und der Kammerausschuss für die Erstellung des entsprechenden Entwurfes nicht gesorgt hat, ernennt der Landeshauptmann einen Kommissär, welcher den besagten Entwurf zu erstellen und diesen dem Rat zu unterbreiten hat. In diesem Fall und immer, wenn der Rat nicht innerhalb der in der Satzung festgelegten Fristen den vom Ausschuss erstellten Entwurf des Haushaltsvoranschlags oder der Jahresabschlussrechnung genehmigt, setzt der Landeshauptmann dem Kammerrat mittels eines den einzelnen Ratsmitgliedern zuzustellenden Briefs eine Frist von höchstens zwanzig Tagen für die Genehmigung, nach deren Verstreichen er die Auflösung des Rates verfügt.

4. Mit dem Dekret gemäß Absatz 2 wird ein Kommissär ernannt, der die ihm mit demselben Dekret zugewiesenen Befugnisse ausübt.”

Art. 14

1. L'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

(Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. La Provincia rispettivamente competente esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o di mancata costituzione.

2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia:

- a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
- b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
- c) nel caso di mancata elezione del Presidente.

3. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini statuari del preventivo economico o del bilancio di esercizio senza che sia stato predisposto dalla Giunta camerale il relativo progetto, il Presidente della Provincia nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini statuari il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Provincia assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri della Camera, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.”.

Wortmeldungen?

Abg. Seppi, Sie haben das Wort.

SEPPI: Qui c'è un comma 4 che prevede: *“Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso”*. Il comma 2 dice: *“I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia: nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge; quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; nel caso di mancata elezione del Presidente”*. Ora non ho capito la ragione per la quale deve esistere un comma 4 che va ad integrare un comma 2, dove si dice: *“Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.”*

Allora chi lo nomina questo commissario? Lo nomina evidentemente il Presidente della Provincia, si lascia intendere che sia il Presidente della Provincia a nominarlo, però qui non si capisce chi lo nomina, non c'è scritto, siccome il decreto lo può fare solo il Presidente della Giunta provinciale, evidentemente sarà un decreto del Presidente della Giunta provinciale, ma non serviva molto per specificarlo: *si provvede alla nomina di un commissario, da*

parte del Presidente della Provincia, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso”.

Ma poi perché aggiungere un comma 4, quando bastava nel comma 2 scrivere le cose che ci sono scritte, aggiungendo una lettera d), nella quale si scriveva: *si provvede alla nomina di un commissario*. Sapendo benissimo in questo caso che è il Presidente della Giunta che lo nomina, considerato che prima della lettera a), prima della lettera b), prima della lettera c) e prima della mia proposta d), sta scritto: *I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia*: e quindi alla lettera d) lo stesso Presidente della Provincia provvede alla nomina di un commissario che eserciterà le funzioni attribuitegli.

Perché bisognava fare un comma 4 per andare ad insistere sul comma 2, creando delle considerazioni al di fuori di quelle che sono quelle previste dal comma 2 e non inserirle nello stesso comma.

C'è un modo di fare le leggi che è di un pressapochismo pazzesco!

Se il collega che è seduto due banchi più in là usasse lo stesso sistema nel fare le ricette agli ammalati che si rivolgono a lui, avremmo una caterva di morti che gli unici che ci guadagnano sarebbero i becchini, per cui attenzione!

Serve fare un comma 4, che va ad insistere sul comma 2, quando basta insistere con una lettera d) al comma 2 e si risolve il problema! Non ho capito, sembra che questo comma 4 diventi un emendamento al comma 2 ed allora tanto vale inserirlo nel comma 2 e chiuso il discorso, non cambia niente. Cambia solamente il senso dell'ordine delle cose ed il senso della professionalità con cui le cose si fanno quando si scrivono le leggi.

Sono stato invitato qua una volta, non sono nemmeno venuto perché mi pareva una presa in giro, ci furono delle persone molto professionali che spiegavano che una delle cose fondamentali era la chiarezza, la trasparenza e la capacità giusta di interpretazione delle leggi.

Mi sembra che qua si fanno i convegni per specificare ciò che è chiaro e giusto ed alla fine si fa l'esatto contrario, perché ci si muove in senso avverso.

Non ho capito perché questo comma 4 deve insistere, si metteva una lettera d) nel comma 2, ma evidentemente non si è in grado di percepire queste necessità, che sono le necessità del cittadino, sono le necessità di colui che la legge la deve usare per i suoi problemi professionali nel caso specifico, ma di questo non importa niente a nessuno evidentemente, perché la chiarezza, la trasparenza e la capacità interpretativa, senza dare adito a false interpretazioni, non è compito legislativo, ma è una cosa in più che interessa solamente al cons. Seppi che interviene, in mezzo ad una situazione alla quale tutti ritengono che il cittadino possa muoversi all'interno di queste leggi come meglio crede, tanto se ha capito, ha capito, altrimenti è lo stesso.

Ritengo che non sia questo il compito, noi dobbiamo fare anche attenzione che le leggi, al di là del significato che esprimono, al di là degli impegni che pongono devono essere scritte in un maniera capibile, corretta e più semplificata possibile.

Questo è l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere una legge fatta bene.

PRÄSIDENT: Danke! Jetzt stimmen wir über Art. 14 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 10 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen ist der Art. 14 genehmigt.

Art. 15

(Aufhebung von Bestimmungen)

1. Die Artikel 9 Absatz 3, 24, 26, 27 und 28 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7, mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, werden aufgehoben.

Art. 15

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 9, comma 3, 24, 26, 27 e 28 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

L'emendamento del collega Munter, prot. n. 1539/2 è decaduto. Osservazioni in merito all'art. 15? Nessuno. Votiamo l'articolo. Chi è a favore? Contrari? Astenuti?

Con 10 astensioni e due contrari l'art. 15 è approvato.

Art. 16

(Anpassung der Kammersatzungen)

1. Innerhalb von einhundertachtzig Tagen nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes passen die Kammern ihre Satzungen an.

2. Sollten die Satzungen nicht innerhalb der Frist gemäß Absatz 1 angepasst werden, so wird die zuständige Landesregierung die nicht ihrer Pflicht nachkommende Kammer mahnen, innerhalb neunzig Tagen für die Anpassung zu sorgen. Nach Ablauf dieser Frist löst die Landesregierung den nicht seiner Pflicht nachkommenden Kammerrat im Sinne des Artikels 29 Absatz 2 Buchstabe a) des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen auf.

Art. 16

(Adeguamento degli statuti camerali)

1. Le Camere adeguano i propri statuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la Giunta provinciale rispettivamente competente diffida la Camera inadempiente a provvedere entro novanta giorni. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio camerale inadempiente ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni.

Wortmeldungen? Collega Seppi, ne ha facoltà.

SEPPI: Mi sembra un po' bolscevica questa legge, perché è tutto messo giù con delle penalizzazioni pazzesche. Mi ricordo che quando si definisce una

legge c'è scritto: tutti i cittadini sono obbligati a rispettarla 180 giorni dalla sua pubblicazione, qua no, gravissimo.

Qua c'è scritto: In caso di mancato adeguamento dello statuto e quindi in caso che la legge non venga rispettata entro 180 giorni, allora succede che la Giunta provinciale diffida la Camera inadempiente a provvedere entro novanta giorni. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio camerale inadempiente ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni. Dopo di che porrà sottoprocesso il Presidente, i Vicepresidenti nominati e tutti i membri della Giunta, proponendo per loro cinque mesi di carcere pesante, otto anni di lavori forzati e magari se ci sta nel giudizio pure uno catto-comunista, gli facciamo fare pure 24 mesi di servizi sociali.

Penso che neanche nella Russia bolscevica si sono viste cose così. L'unica cosa che traspare è l'influenza comunista, è l'unica cosa che traspare in mezzo a tutto questo revival.

“Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini statutari del preventivo economico o del bilancio di esercizio senza che sia stato predisposto dalla Giunta camerale il relativo progetto, il Presidente della Provincia nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini statutari il progetto di preventivo economico o di bilancio – cose da pazzi, ci vorrebbe Grillo qua, assessora Gneccchi – di esercizio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Provincia assegna al Consiglio – non si capisce più se è il Consiglio provinciale, il Consiglio camerale, il Presidente della Giunta camerale, il Presidente della Giunta provinciale, non ci capisce più - con lettera notificata ai singoli consiglieri della Camera, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio”.

A questo punto ritengo davvero che il concetto bolscevico di questa legge sia passato con l'unanimità dei consensi, a parte i due voti contrari che sono il mio e quello di un collega di Forza Italia.

Presidente, non chiedo alcun intervento da parte della collega Gneccchi, perché riconosco in questo modo di scrivere una certa ideologia politica. Di fatti l'hai detto assessora Gneccchi che non è tua, non l'hai neanche letta, perché se l'avessi letta avresti capito le fesserie di prima, ma siccome non l'hai neanche letta e l'hai detto che non è tua, allora vorrei sapere di chi è, chi è l'assessore competente in Regione? È di Dellai, va bene, non l'ha letta neanche Dellai.

Comunque ritengo che le cose siano inquadrabili in una certa ottica e che vadano viste in una certa considerazione bolscevica, anche Dellai si sta adeguando al PD evidentemente. Grazie, Presidente.

PRÄSIDENT: Consigliere Boso, ne ha facoltà.

BOSO: Visto che sono le ore 13.00, chiedo la possibilità di terminare, senza dover ritornare venerdì prossimo.

PRÄSIDENT: Ho l'impressione che tutti siano d'accordo che si vada avanti.

Si vota l'articolo 16. Chi è a favore? Contrari? Astenuti?

Con 10 astensioni e due contrari l'art. 16 è approvato.

Art. 17
(*Einheitstext*)

1. Der Regionalausschuss ist ermächtigt, einen Einheitstext der geltenden Regionalgesetze über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Bozen und Trient zu erstellen, ohne dabei irgendwelche Änderungen einzuführen.

2. Der Einheitstext wird mit Dekret des Präsidenten der Region nach vorherigem Beschluss des Regionalausschusses genehmigt.

Art. 17
(*Testo unico*)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano, senza introdurre modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

PRÄSIDENT: Interventi? Nessuno. Dann stimmen wir ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Con 10 astensioni e un voto contrario l'art. 17 è approvato.

Dichiarazioni di voto?

...collega Seppi.

SEPPI: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Mi dispiace, signor Presidente, ma chiedo anche conferma al Segretario generale, visto che lei non vuole far rispettare quelle che sono le materie fondamentali di un Consiglio e le materie fondamentali di una convocazione. I lavori finiscono alle ore 13.00 e lei non ha il diritto di andare avanti, a meno che l'Assemblea non sia tutta d'accordo e premetto già che io sono contrario.

Di conseguenza i lavori alle ore 13.00 lei li deve smettere assolutamente, non può fare altro, se non con l'accordo di tutta l'Assemblea. Mi appello al Segretario generale, perché ritengo che tutto ciò che è accaduto dopo le ore 13.00 ed è a verbale, sia assolutamente da rifare e da cancellare per la prossima seduta.

Presidente, attendo una risposta precisa, perché intendo andare fino in fondo a questa situazione. Non è assolutamente pensabile che se una convocazione finisce alle ore 13.00 lei, a suo insindacabile giudizio, possa procedere con i lavori. Questo non è assolutamente regolamentare, non è assolutamente in sintonia con le normative in vigore e neanche con il buon senso. Grazie, Presidente.

PRÄSIDENT: Il cons. Boso ha fatto la proposta di continuare e ho avuto l'impressione che tutti fossero d'accordo. Però chiedo formalmente: chi è a favore di continuare fino alla fine della trattazione della legge? Contrari? Astensioni?

Con 4 astensioni e due contrari si continua.
Collega Kury, ne ha facoltà.

KURY: Wir Grünen hier im Regionalrat werden diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen und ich möchte hier nur die Gelegenheit ergreifen, noch einmal einen Appell sowohl an die Regionalregierung als auch an die Mehrheitsparteien zu senden, die hier im Regionalrat anwesend sind, so schnell wie möglich den Art. 5 noch einmal abzuändern. Unsere Kritik bezieht sich in erster Linie erstens auf die Zusammensetzung dieses Kammerrates, der mit 47 Mitgliedern sicherlich überbesetzt ist und zweitens unsere Kritik auch auf die Ablehnung der Rezeption von Prinzipien der Verfassung und des Autonomiestatutes, das lautet, dass sowohl bei den Wahlämtern als auch bei allen gesellschaftlich relevanten Bereichen den Frauen paritätischer Zugang garantiert werden muss. Das ist unser Anliegen hier. Also eine Reform der Verfassung und die Reform des Autonomiestatutes auch in die Praxis umzusetzen und wir hoffen, dass demnächst – ich hoffe noch in diesem Jahr – dieser Artikel noch einmal überarbeitet werden kann. Bis zu diesem Zeitpunkt werden wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen.

PRÄSIDENT: Collega Seppi, ne ha facoltà.

SEPPI: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Vorrei sapere in base a quale articolo del regolamento è consentito decidere alla maggioranza la prosecuzione dei lavori, dal momento stesso che esiste una convocazione che inizia alle ore 10.00 e finisce alle ore 13.00.

Ritengo che questo non sia assolutamente possibile, perché ognuno di noi è obbligato ad essere qui dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dopo di che gli altri, a maggioranza, non possono decidere quello che devo fare io, considerato che alle ore 13.05 ho un altro impegno.

Voglio sapere se questo è possibile, che venga posto a verbale da lei su quale articolo di regolamento è previsto un atteggiamento di questo tipo, perché secondo me non è possibile, dopo di che, per amor di Dio, se ci sono regolamenti che prevedono questo voglio sapere qual è l'articolo e che mi venga letto, perché non sono assolutamente d'accordo con lei. Grazie.

PRÄSIDENT: Ho chiesto il parere dell'Aula, quindi l'Aula è sempre sovrana.

Altri interventi non ci sono. Passiamo alla votazione finale.

Prego distribuire le schede. Prego procedere all'appello nominale.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Abstimmende:	56
Jastimmen:	34
Neinstimmen:	4
Weißer Stimmzettel:	17

Un consigliere non ha partecipato alla votazione. Quindi la legge è approvata.

Ci vediamo venerdì, alle ore 10.00 per la celebrazione dei dieci anni di PensPlan.

(ore 13.16)

INDICE	INHALTSANGABE
---------------	----------------------

<p>DISEGNO DI LEGGE N. 41: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22, sull'ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano – <i>presentato dalla Giunta regionale</i></p> <p style="text-align: right;">pag. 3</p>	<p>GESETZENTWURF NR. 41: Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7, geändert durch das Regionalgesetz vom 17. Oktober 1988, Nr. 22, über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – <i>eingbracht vom Regionalausschuss</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 3</p>
<p>INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE</p> <p style="text-align: right;">pag. 45</p>	<p>ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN</p> <p style="text-align: right;">Seite 45</p>

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

LAMPRECHT Seppi (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	pag.	2
GNECCHI Marialuisa (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTINO PER L'ULIVO)	"	3-15-20-28-31-35
LENZI Giovanni Battista (MARGHERITA A.A.)	"	6
MOSCONI Flavio (FORZA ITALIA)	"	11-17
KURY Cristina Anna Berta (VERDI - GRÜNE - VĚRC)	"	12-13-16-18-30-43
MORANDINI Pino (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	12-20
COGO Margherita (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTINO PER L'ULIVO)	"	14-19-21
de ECCHER Cristiano (ALLEANZA NAZIONALE)	"	14
KLOTZ Eva (MISTO)	"	15
DURNWALDER Alois (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	16
MURARO Sergio (AUTONOMISTI - CASA DEI TRENTINI)	"	17
VIGANÒ Giorgio (CIVICA MARGHERITA)	"	21
BOSO Enzo Erminio (MISTO)	"	24-41
SEPPI Donato (VALLI UNITE – UNITALIA)	"	27-29-31-33-38-40-42-43